SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 luglio 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. **1125**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 137, relativo agli istituti annessi alla prima facoltà di medicina e chirurgia, è istituito l'istituto polidisciplinare di medicina generale e sistematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 341

87G0447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1986, n. **1126**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letterature dei Paesi di lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 340

87G0448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986, n. **1127.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1200, recante modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la nota del 19 giugno 1985 del rettore dell'Università di Ancona che evidenzia un mero errore materiale nel disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1200, di modifica dello statuto dell'Università di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1200;

Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alla rettifica richiesta;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è rettificato come appresso indicato:

Articolo unico

Nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1200, l'ultimo degli insegnamenti complementari inseriti per il corso di laurea in medicina e chirurgia, è rettificato come segue:

da fisiologia medica a fisiopatologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 337

87G0449

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 giugno 1987.

Istituzione dei segnali stradali da apporsi nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, ultimo comma, del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 2 e 3, ultimo comma, del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, che demandano al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire la segnaletica stradale per la indicazione delle zone in cui si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, nonché delle aree in cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo dei dispositivi atti al controllo della sosta stessa;

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1987;

Considerato che occorre stabilire i particolari segnali stradali contemplati nel decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

1. Le zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, sono denominate, ai fini del segnalamento stradale, «zone gialle» ed evidenziate con la segnaletica stabilita dal presente decreto.

Art. 2.

1. Gli obblighi, divieti e limitazioni disposti entro le «zone gialle» con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, debbono essere resi noti mediante i prescritti segnali stradali, ciascuno corredato dal pannello integrativo previsto dall'art. 26 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, portante l'iscrizione in nero su fondo giallo «ZONA TUTELATA», il simbolo di cui al successivo art. 3, comma 2, del presente decreto, e gli estremi della delibera istitutiva delle zone stesse.

2. Gli impianti semaforici di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, posti entro le «zone gialle» sono corredati dello stesso pannello integrativo di cui al comma 1, installato sul palo di sostegno delle lanterne.

3. Entro le «zone gialle», nei luoghi in cui la sosta è vietata ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 593, è applicato — ovunque possibile materialmente — il segnalamento rappresentato dalla figura 120 delle tavole annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 3.

1. Le «zone gialle» di ampia superficie urbana sono indicate, anziché con i segnali indicativi così come disposti con il primo e secondo comma del precedente art. 2, mediante segnali di «indicazione urbana» da porsi in corrispondenza degli accessi.

2. I segnali, di forma rettangolare, di dimensioni non inferiori a cm 40 per 60 e comunque di altezza pari 1,5 volte la base, conformi ai tipi di cui alla circolare ministeriale dei lavori pubblici 9 febbraio 1979, n. 400, hanno il fondo di colore bianco con bordo ed iscrizioni in colore nero. Nel quadrante superiore del segnale tipico è riportato il simbolo «centro città» della figura a pag. 107 della stessa circolare n. 400/79 avente — però — il campo giallo e cornice nera di contorno. Nel quadrante inferiore del segnale debbono essere riportate, in relazione all'ubicazione dello stesso, le iscrizioni:

a) «ZONA TUTELATA» con gli estremi della delibera istitutiva delle zone stesse;

b) «INIZIO», oppure «FINE».

3. Ove situazioni particolari lo richiedono al fine di rendere più chiara l'indicazione potranno essere apposti segnali con l'iscrizione, prevista al punto *b)*, del comma precedente «CONTINUA».

Art. 4.

1. Nelle aree in cui la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta, senza la custodia del veicolo, è fatto obbligo apporre il segnale di «SOSTA REGOLAMENTATA» conforme alla figura n. 47 delle tavole allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

2. Il segnale di cui al comma 1 è corredato da pannello aggiuntivo con la dizione «PARCHIMETRO» (prima riga), e con la indicazione del tempo di sosta consentito «MAX MIN» (seconda riga).

3. Il segnale di cui ai commi 1 e 2 è corredato di ulteriore pannello aggiuntivo con le parole «INIZIO», «FINE», «CONTINUA», in relazione alla posizione del segnale rispetto all'area di sosta a pagamento.

4. Ogni dispositivo atto al controllo della sosta a pagamento deve essere previamente omologato dal Ministero dei lavori pubblici e riportare chiare istruzioni d'uso nonché della tariffa applicata.

5. Nelle aree di sosta di cui al comma 1, i posti disponibili sono evidenziati con segnaletica orizzontale di colore giallo.

Art. 5.

1. Nelle «zone gialle» i segnali di «sosta vietata» di cui alle figure 48, 49/*a* e 49/*b* delle tavole allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, devono essere corredati, nel retro, degli estremi dell'ordinanza sindacale istitutiva del divieto.

Art. 6.

1. Ove si applica il bilinguismo in virtù delle vigenti disposizioni legislative le iscrizioni previste dai precedenti articoli dovranno essere integrate con le corrispondenti nella lingua locale parificata alla lingua italiana.

2. Nelle aree di interesse turistico le iscrizioni di cui al comma precedente potranno essere integrate con altre in lingue straniere.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

NOTE

Note all'art. 1:

— L'art. 2 del D.L. n. 196/1987 al comma 2 dispone:

«Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, le relative zone sono indicate mediante la segnaletica stradale stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Il D.L. n. 196/1987, è entrato in vigore il 22 maggio 1987, giorno successivo alla pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, articoli 4, 16, 17 e 115 del relativo testo unico sono state triplicate col primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 85/1987 se applicate ai conducenti di veicoli a motore.

Tali sanzioni sono ulteriormente elevate, per effetto del comma 2 dell'art. 1 dello stesso D.L. n. 196/1987, nelle «zone» individuate dalle amministrazioni comunali ai fini della pubblica tutela; fino al doppio e, nel caso particolare del divieto di accesso, fino al triplo.

— L'ultimo comma dell'art. 3 del D.L. n. 196/1987, in relazione all'istituzione dei dispositivi di controllo della sosta in custodia a pagamento di cui al comma 2 dello stesso articolo, dispone che:

«...l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi... sono evidenziate con i segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto».

Note all'art. 2:

— L'art. 26, comma primo, primo periodo, del regolamento di esecuzione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, è il seguente:

«I cartelli possono essere integrati da pannelli rettangolari contenenti una iscrizione esplicativa qualora si renda necessario aggiungere ulteriori indicazioni al segnale».

— L'art. 17 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, istituisce e disciplina i semafori.

— Si riproduce il segnalamento rappresentato dalla figura 120 delle tavole annesse al D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420:

Colori:
bianco
nero
giallo, per il campo del simbolo «centro».

Estremi della delibera istitutiva.

Ultima riga
«inizio», oppure «fine»,
se necessario «continua».

(Riproduzione fig. 120 D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420)

Fig. 120
Sosta vietata

Segmenti alternati, di colore giallo e nero, posti lungo la faccia verticale del ciglio dei marciapiedi, indicano l'estensione del divieto di sosta. Sono da usarsi, in modo particolare, alle fermate autobus.
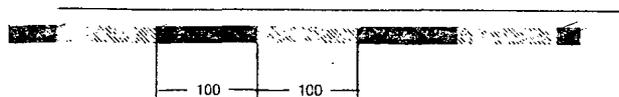
tav. 110

Nota all'art. 3:

Il tipo del segnale conforme alla circolare ministeriale 9 febbraio 1979, n. 400, è riprodotto nelle note all'art. 2.

87A5451

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1987.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, nel semestre luglio-dicembre 1987, alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto ministeriale 27 settembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 9 del suddetto decreto il quale, al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili dagli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1986, con il quale, in attuazione del sopramenzionato disposto normativo, sono state determinate le condizioni e le modalità da applicarsi ai mutui in discorso;

Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto, il quale, nello stabilire i criteri per la determinazione della misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, prevede che detto tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei previsti parametri la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 del citato decreto i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visti i propri decreti 23 e 29 dicembre 1986 con i quali la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata, per l'anno 1987, nella misura dell'1,75 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni della specie è pari al 10,40 per cento per il semestre luglio-dicembre 1987;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1987, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari al 10,40 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per il 1987 dell'1,75 per cento, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima del 12,15 per cento.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5524

DECRETO 27 giugno 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1987, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 29 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987, con il quale è stato stabilito per il bimestre maggio-giugno 1987 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1987 è pari all'11,80 per cento di cui 1,60 per cento per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1987;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre luglio-agosto 1987 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari all'11,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5525

DECRETO 27 giugno 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1987, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981 e dal decreto ministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi citate in premessa è stata demandata al Ministro del tesoro;

Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale n. 638422 del 29 dicembre 1986 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è stata stabilita, per l'anno 1987, nella misura dell'1,90 per cento;

Visto il decreto del 29 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 10,45 per cento il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre luglio-agosto 1987 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,30 per cento;

Attesa l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre luglio-agosto 1987, al 10,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90 per cento di cui al ricordato decreto ministeriale 29 dicembre 1986, il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni è pari, per il bimestre luglio-agosto 1987, al 12,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5526

DECRETO 27 giugno 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre luglio dicembre 1987, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso viariabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei conti della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare rilevata al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministro del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del semestre successivo;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 13,14 per cento il costo medio della provvista per il semestre gennaio-giugno 1987, ferma restando la commissione per l'anno 1987, stabilita con decreto ministeriale 24 giugno 1986, nella misura dell'1 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, per il semestre luglio-dicembre 1987 è pari all'11,50 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per il semestre luglio-dicembre 1987, è pari all'11,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva da riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, per il semestre luglio-dicembre 1987 il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia, nella sua misura massima, al 12,50 per cento.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione fino ad un massimo dell'1 per cento rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5530

DECRETO 27 giugno 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 1° luglio-14 agosto 1987, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1977, 5 giugno 1981, 8 agosto 1986, nonché il decreto ministeriale del 25 giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento, fino ad ora fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia, per effetto delle nuove norme recate dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 1987 è determinato mensilmente, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 10,45 per cento il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1987, ferma restando la commissione per l'anno 1987 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1987, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,40 per cento;

Ritenuto che, ai fini di adeguamento ai termini di decorrenza previsti dal ripetuto decreto ministeriale 25 giugno 1987, si rende necessario limitare il periodo di validità del tasso di cui al presente decreto a tutto il 14 agosto 1987;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 1° luglio-14 agosto 1987, è pari al 10,40 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 1° luglio-14 agosto 1987, è fissato nella misura dell'11,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5531

DECRETO 27 giugno 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1987, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visti i propri decreti del 23 dicembre 1986, nonché i decreti del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata nella misura dell'1,75 per cento la commissione onnicomprensiva, per l'anno 1987, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987, con cui è stato fissato nella misura del 10,40 per cento il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1987 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,35 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 10,35 per cento per il bimestre luglio-agosto 1987.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,75 per cento, il tasso di riferimento, per il bimestre luglio-agosto 1987, è pari al 12,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5532

DECRETO 27 giugno 1987.

Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1987 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1979, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777 e 647067 rispettivamente del 5 giugno 1981 e del 6 novembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, con il quale è stata fissata, nella misura dell'1,85 per cento, la commissione onnicomprensiva per l'anno 1987 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge «n. 234»;

Visto il decreto ministeriale n. 648063/73PG del 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1987, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1987 è stato determinato nella misura del 13,05 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 10,40 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 10,40 per cento, per il semestre luglio-dicembre 1987.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1987 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 12,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5527

DECRETO 27 giugno 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1987, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1986, nonché il decreto del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata, per l'anno 1987, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 10,45 per cento il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1987, il costo medio di provvista dei fondi per i settori in questione è pari al 10,40 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 10,40 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1987 è pari al 12,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5528

DECRETO 27 giugno 1987.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei conributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;
b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli Istituti di credito mobiliare;
b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbblica italiana n. 101 del 4 maggio 1987, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per il bimestre maggio-giugno 1987, nella misura del 12,40 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1987 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanzimenti a favore delle imprese artigiane è determinato, per il bimestre luglio-agosto 1987, nelle seguenti misure:

11,80 per cento annuo posticipato, di cui 1,60 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

11,70 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

87A5529

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 maggio 1987.

Impegno della somma di lire 53,347 miliardi a favore della regione Campania, ai sensi degli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79, della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio n. 911/86, per l'esercizio 1987;

Vista la delibera CIPE del 13 febbraio 1986, con la quale, fra l'altro, viene assegnata alla regione Campania la somma complessiva di lire 53,347 miliardi, per l'esercizio 1987, per gli interventi di propria competenza, indicati nell'allegato *A* della delibera medesima;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 53,347 miliardi, per l'esercizio 1987, viene impegnata a favore della regione Campania, per gli interventi di propria competenza, indicati nell'allegato *A* della delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1987

Il Ministro del tesoro e, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 342

87A5476

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 giugno 1987.

Approvazione di condizioni di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 marzo 1987 dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 16 aprile 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

condizioni di polizza regolanti l'integrazione, per l'esercizio 1986, del rendimento annuo attribuito alle polizze indicizzate del portafoglio «individuali» (tariffe 3/N, 3/S, 3/C, 9/S, 9/N, 3-u/N, 9-u/N) e alla polizza di rendita vitalizia temporanea a favore degli orfani della strage di Bologna.

Roma, addì 15 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5537

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 1987.

Integrazione ai decreti ministeriali 29 agosto 1986, 30 gennaio 1987 e 6 aprile 1987 riguardanti l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Torino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 29 agosto 1986, 30 gennaio 1987 e 6 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1986, 13 febbraio 1987 e 24 aprile 1987, relativi all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Torino;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano delibera la terza integrazione dell'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Torino contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI TORINO

618. Ala di Stura, frazione Coma, beneficio semplice della borgata Coma (noto anche quale cappellania di Coma - capi famiglia della borgata Coma - o comunque denominato), con sede in 10070 Ala di Stura, frazione Coma.

619. Ala di Stura, frazione Crest, beneficio semplice della boragata Crest (noto anche quale cappellania del crest - capi famiglia della borgata Crest - o comunque denominato), con sede in 10070 Ala di Stura, frazione Crest.

620. Ala di Stura, frazione Villat, beneficio semplice della borgata Villat (noto anche quale cappellania di Villat - capi famiglia della borgata Villat - o comunque denominato), con sede in 10070 Ala di Stura, frazione Villat.

621. Alpignano, beneficio semplice del SS. Sacramento di Alpignano (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento di Alpignano - o comunque denominato), con sede in 10091 Alpignano.

622. Arignano, beneficio semplice del Suffragio in Arignano (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia del Suffragio in Arignano - o comunque denominato), con sede in 10020 Arignano.

623. Avigliana, beneficio semplice di S. Giovanni e Pietro (noto anche quale cappellania dei S. Giovanni e Pietro - congregazione dei sacerdoti - o comunque denominato), con sede in 10051 Avigliana.

624. Baldissero, beneficio semplice del S. Rosario (noto anche quale cappellania del SS. Rosario - compagnia del SS. Rosario - o comunque denominato), con sede in 10020 Baldissero Torinese.

625. Baldissero, beneficio semplice del SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento - o comunque denominato), con sede in 10020 Baldissero Torinese.

626. Cafasse, frazione Monasterolo, beneficio semplice dell'Assunta (noto anche quale compagnia del Suffragio di Monasterolo - compagnia del Suffragio della chiesa parrocchiale in Monasterolo - o comunque denominato), con sede in 10070 Cafasse, frazione Monasterolo.

627. Cambiano, beneficio semplice del SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento in Cambiano - o comunque denominato), con sede in 10020 Cambiano.

628. Cantoira, beneficio semplice del SS. Rosario (noto anche quale cappellania del SS. Rosario - compagnia del SS. Rosario - Confraternita del SS. Rosario - o comunque denominato), con sede in 10070 Cantoira.

629. Cantoira, beneficio semplice del Suffragio (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia del Suffragio - Confraternita del Suffragio - o comunque denominato), con sede in 10070 Cantoira.

630. Cantoira, beneficio semplice di S. Cristina (noto anche quale cappellania di S. Cristina - cappellania di S. Cristina - o comunque denominato), con sede in 10070 Cantoira.

631. Carignano, beneficio semplice Madonna del Rosario (noto anche quale compagnia del Rosario - confraternita della Madonna del Rosario di Carignano - o comunque denominato), con sede in 10041 Carignano.

632. Carignano, beneficio semplice dello Spirito Santo (noto anche quale cappellania dello Spirito Santo - confraternita del Terz'Ordine nella chiesa dello Spirito Santo in Carignano - o comunque denominato), con sede in 10041 Carignano.

633. Carmagnola, beneficio semplice di S. Michele (noto anche quale cappellania della dottrina cristiana - compagnia redenta della dottrina cristiana - o comunque denominato), con sede in 10022 Carmagnola.

634. Carmagnola, beneficio semplice Madonna del Carmine (noto anche quale cappellania della Beata Vergine del Carmine - compagnia della Beata Vergine del Carmine eretta nella parrocchia di S. Michele «e S. Grato» - o comunque denominato), con sede in 10022 Carmagnola.

635. Castiglione, frazione Cordova, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento di Cordova - o comunque denominato), con sede in 10090 Castiglione, frazione Cordova.

636. Chialamberto, frazione Balmavenera, beneficio semplice S. Pancrazio (noto anche quale cappellania di S. Pancrazio - confraternita di Balmavenera in Chialamberto - o comunque denominato), con sede in 10070 Chialamberto, frazione Balmavenera.

637. Chialamberto, frazione Candiela, beneficio semplice Visitazione (noto anche quale cappellania della Visitazione - confraternita di Candiela - o comunque denominato), con sede in 10070 Chialamberto, frazione Candiela.

638. Chieri, beneficio semplice S. Eligio (noto anche quale cappellania di S. Eligio - confraternita di S. Eligio di Chieri - o comunque denominato), con sede in 10023 Chieri.

639. Corio, frazione Cudine, beneficio semplice S. Bernardo (noto anche quale cappellania di S. Bernardo - compagnia di S. Bernardo - chiesa di Cudine di Corio Canavese - o comunque denominato), con sede in 10070 Corio, frazione Cudine.

640. Cumiana, frazione Tavernette, beneficio semplice S. Giacomo (noto anche quale cappellania di S. Giacomo - compagnia di S. Giacomo - confraternita di S. Giacomo - o comunque denominato), con sede in 10040 Cumiana, frazione Tavernette.

641. Cumiana, frazione Costa, beneficio semplice S. Giacomo (noto anche quale cappellania di S. Giacomo - compagnia di S. Giacomo - confraternita di S. Giacomo - o comunque denominato), con sede in 10040 Cumiana, frazione Costa.

642. Cumiana, frazione Costa, beneficio semplice del SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento - confraternita del SS. Sacramento in Cumiana - o comunque denominato), con sede in 10040 Cumiana, frazione Costa.

643. Cuorgné, frazione Frumiero, beneficio semplice della Madonna della Neve (noto anche quale cappellania Madonna della Neve di Frumiero - o comunque denominato), con sede in 10082 Cuorgnè, frazione Frumiero.

644. Forno Alpi Graie, beneficio semplice del Suffragio (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia pia del Suffragio del comune di Forno Alpi Graie - o comunque denominato), con sede in 10070 Forno Alpi Graie.

645. Garzigliana, beneficio semplice del SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento di Garzigliana - o comunque denominato), con sede in 10060 Garzigliana.

646. Giaveno, beneficio semplice S. Giovanni (noto anche quale beneficio Valetti Cesare Andrea - o comunque denominato), con sede in 10094 Giaveno.

647. Grugliasco, beneficio semplice del SS. Suffragio (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia del SS. Suffragio, con sede in Grugliasco - o comunque denominato), con sede in 10095 Grugliasco.

648. Lanzo, beneficio semplice di S. Croce (noto anche quale cappellania di S. Croce - confraternita di S. Croce - confraternita di S. Croce in Lanzo - o comunque denominato), con sede in 10074 Lanzo.

649. Mezzenile, beneficio semplice del SS. Suffragio (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia del Suffragio - confraternita del Suffragio di Mezzenile - o comunque denominato), con sede in 10070 Mezzenile.

650. Mezzenile, beneficio semplice Corpus Domini (noto anche quale cappellania del Corpus Domini - compagnia del Corpus Domini - confraternita del Corpus Domini di Mezzenile - o comunque denominato), con sede in 10070 Mezzenile.

651. Mombello Torinese, frazione Tetti Camagno, beneficio semplice S. Giovanni Battista (noto anche quale cappellania dei Tetti Camagno in Mombello Torinese - o comunque denominato), con sede in 10020 Mombello Torinese, frazione Tetti Camagno.

652. Moncalieri, frazione La Rotta, beneficio semplice S. Giovanni Battista (noto anche quale cappellania di S. Giovanni Battista - chiesa di S. Giovanni Battista della borgata Rotta - o comunque denominato), con sede in 10024 Moncalieri, frazione La Rotta.

653. Moriondo Torinese, beneficio semplice del SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del Santissimo Sacramento di Moriondo Torinese - o comunque denominato), con sede in 10020 Moriondo Torinese.

654. Orbassano, frazione Gerbole, beneficio semplice S. Maria (noto anche quale cappella di S. Maria della Mercede - o comunque denominato), con sede in 10043 Orbassano, frazione Gerbole.

655. Pavarolo, beneficio semplice del SS. Rosario (noto anche quale cappellania del SS. Rosario - compagnia del SS. Rosario di Pavarolo - o comunque denominato), con sede in 10020 Pavarolo.

656. Pavarolo, frazione Tetti Defendente, beneficio semplice di S. Defendente (noto anche quale cappellania di S. Defendente - o comunque denominato), con sede in 10020 Pavarolo, frazione Tetti Defendente.

657. Poirino, beneficio semplice Suffragio (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia del Suffragio - o comunque denominato), con sede in 10046 Poirino.

658. Poirino, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento detta del Corpus Domini - o comunque denominato), con sede in 10046 Poirino.

659. Riva di Chieri, beneficio semplice Corpus Domini (noto anche quale cappellania del Corpus Domini - compagnia del Corpus Domini in Riva presso Chieri - o comunque denominato), con sede in 10020 Riva di Chieri.

660. Riva di Chieri, beneficio semplice di S. Giuseppe (noto anche quale cappellania di S. Giuseppe - compagnia degli agonizzanti sotto il titolo di S. Giuseppe in Chieri - o comunque denominato), con sede in 10020 Riva di Chieri.

661. Rosta, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale compagnia SS. Sacramento - legato Pio Gilli - o comunque denominato), con sede in 10090 Rosta.

662. San Francesco al Campo, beneficio semplice Beata Vergine Assunta (noto anche quale cappellania dell'Assunta - cappellania di N. S. dell'Assunta - cappellania della Beata Vergine Assunta in S. Francesco al Campo - o comunque denominato), con sede in 10070 San Francesco al Campo.

663. Sangano, beneficio semplice SS. Rosario (noto anche quale cappellania del SS. Rosario - compagnia del SS. Rosario di Sangano - o comunque denominato), con sede in 10090 Sangano.

664. San Maurizio Canavese, beneficio semplice Corpus Domini (noto anche quale cappellania del Corpus Domini - compagnia del Corpus Domini - o comunque denominato), con sede in 10077 San Maurizio Canavese.

665. Scalenghe, frazione Viotto, beneficio semplice B. V. del Buon Rimedio (noto anche quale cappellania coadiutoriale della B. V. del Buon Rimedio - cappellania del Viotto - cappellania Viotto - chiesa di Viotto di Scalenghe - o comunque denominato), con sede in 10060 Scalenghe, frazione Viotto.

666. Torino, beneficio semplice SS. Rosario (noto anche quale cappellania SS. Rosario - compagnia SS. Rosario di Superga - o comunque denominato), con sede in 10132 Torino.

667. Venaria Reale, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento di Venaria Reale - o comunque denominato), con sede in 10078 Venaria Reale.

668. Villafranca Piemonte, beneficio semplice S. Giuseppe (noto anche quale cappellania di S. Giuseppe - beneficio coadiutoriale Grioglio - o comunque denominato), con sede in 10078 Villafranca Piemonte.

669. Vinovo, frazione Tetti Borno, beneficio semplice Sacro Cuore di Gesù (noto anche quale cappellania coadiutoriale del S. Cuore di Gesù in borgata Tetti Borno - o comunque denominato), con sede in 10048 Vinovo, frazione Tetti Borno.

670. Virle Piemonte, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento in Virle Piemonte - o comunque denominato), con sede in 10060 Virle Piemonte.

671. Volvera, frazione Gerbole, beneficio semplice Beata Vergine Consolata (noto anche quale cappellania della Beata Vergine Consolata - cappella della Beata Vergine Consolata in Volvera - o comunque denominato), con sede in 10040 Volvera, frazione Gerbole.

PROVINCIA DI ASTI

672. Buttigliera d'Asti, beneficio semplice S. Michele (noto anche quale cappellania di S. Michele, compagnia di S. Michele - confraternita S. Michele di Buttigliera d'Asti - o comunque denominato), con sede in 14021 Buttigliera d'Asti.

PROVINCIA DI CUNEO

673. Bra, beneficio semplice S. Rocco (noto anche quale cappellania di S. Rocco - compagnia di S. Rocco - confraternita di S. Rocco in Bra - o comunque denominato), con sede in 12042 Bra.

674. Bra, beneficio semplice S. Maria (noto anche quale cappellania di S. Maria - compagnia delle Figlie di Maria - o comunque denominato), con sede in 12042 Bra.

675. Bra, beneficio semplice SS. Rosario (noto anche quale cappellania del S. Rosario - compagnia del SS. Rosario e del Carmine in Bra - o comunque denominato), con sede in 12042 Bra.

676. Caramagna, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia del SS. Sacramento in Caramagna Piemonte - o comunque denominato), con sede in 12030 Caramagna.

677. Cavallerleone, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania SS.Sacramento - compagnia del Santissimo Sacramento - compagnia del Santissimo Sacramento in Cavallerleone - o comunque denominato), con sede in 12030 Cavallerleone.

678. Cavallermaggiore, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania SS. Sacramento - compagnia del S. Sacramento - o comunque denominato), con sede in 12030 Cavallermaggiore.

679. Cavallermaggiore, beneficio semplice Suffragio (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia del Suffragio in Cavallermaggiore - o comunque denominato), con sede in 12030 Cavallermaggiore.

680. Marene, beneficio semplice Suffragio (noto anche quale cappellania del Suffragio - compagnia del Suffragio - compagnia del Suffragio di Marene - o comunque denominato), con sede in 12030 Marene.

681. Marene, beneficio semplice della Pietà (noto anche quale cappellania della Pietà - cappella della Pietà - o comunque denominato), con sede in 12030 Marene.

682. Marene, beneficio semplice Maria SS. delle Grazie (noto anche quale cappellania Maria SS. delle Grazie - compagnia di Maria Santissima delle Grazie o comunque denominato), con sede in 12030 Marene.

683. Marene, beneficio semplice del Rosario (noto anche quale cappellania del Rosario - compagnia del Rosario o comunque denominato), con sede in 12030 Marene.

684. Monasterolo di Savigliano, beneficio semplice di S. Pietro (noto anche quale cappellania di S. Pietro - confraternita della Cappella dei Belli in Monasterolo di Savigliano o comunque denominato), con sede in 12030 Monasterolo di Savigliano.

685. Murello, beneficio semplice S. Rosario (noto anche quale cappellania del S. Rosario compagnie religiose del S. Rosario S. Giuseppe del Suffragio dell'omonima e del SS. Sacramento di Murello - o comunque denominato), con sede in 12030 Murello.

686. Racconigi, beneficio semplice SS. Vergine della Consolata (noto anche quale cappellania della SS. Vergine della Consolata confraternita della SS. Vergine della Consolata eretta nella chiesa di S. Giovanni Battista o comunque denominato), con sede in 12035 Racconigi.

687. Racconigi, beneficio semplice SS. Sacramento (noto anche quale cappellania del SS. Sacramento - compagnia detta Confraternita del SS. Sacramento della parrocchia di S. Giovanni Battista in Racconigi - o comunque denominato), con sede in 12035 Racconigi.

688. Savigliano, beneficio semplice Santa Maria (noto anche quale cappellania di S. Maria confraternita della Concezione di Maria o comunque denominato), con sede in 12038 Savigliano.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5412

DECRETO 20 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Rossano-Cariati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Rossano e di Cariati e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 26 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Rossano-Cariati, avente sede in Rossano (Cosenza);

Visto il provvedimento in data 2 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Rossano-Cariati decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Rossano-Cariati, avente sede in Rossano (Cosenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 2 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Rossano-Cariati acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Rossano e di Cariati.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Rossano e di Cariati.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 26 luglio 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Rossano-Cariati succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Rossano e di Cariati.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5410

DECRETO 20 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Porto-Santa Rufina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Porto e Santa Rufina e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella predetta diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficialle* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Porto-Santa Rufina, avente sede in Roma, località La Storta-Isola Farnese;

Visto il provvedimento in data 2 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Porto-Santa Rufina decreta la modifica della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Porto-Santa Rufina, avente sede in Roma.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 2 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Porto-Santa Rufina acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Porto e Santa Rufina.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 25 giugno 1986 citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Porto-Santa Rufina succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alla mensa vescovile, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1986, citato in narrativa;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Porto e Santa Rufina.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5415

DECRETO 20 giugno 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventisette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centoundici chiese parrocchiali, tutte della diocesi «Patriarcato di Venezia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1986, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventisette parrocchie costituite nella diocesi «Patriarcato di Venezia»;
sono state dichiarate estinte centoundici chiese parrocchiali;
sono state individuate la o le parroccchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Ritenuta la necessità di rettificare denominazione e sede di due parrocchie;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 20 novembre 1986 richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede delle parrochie ai numeri d'ordine 14 e 73 è la seguente:

14. Eraclea, parrocchia di S. Maria Elisabetta, sita in 30020 Eraclea, frazione Brian di Torre di Fine, via Einaudi, 73.

73. Venezia, parrocchia di S. Nicola vescovo di Mira (vulgo: S. Nicolò del Lido), sita in 30126 Venezia, frazione Lido, Riviera S. Nicolò, 26.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5416

DECRETO 20 giugno 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 19 settembre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Treviso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Treviso;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Treviso contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

306. Comune di Treviso: beneficio semplice denominato «legato Freschi-Zampieri» annesso alla chiesa cattedrale, con sede in 31100 Treviso, via Canoniche n. 9.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5409

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1987.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi a decorrere dal 1° luglio 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983 concernente fra l'altro la fissazione, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogati al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed

al 30 giugno 1986 rispettivamente con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1984, n. 36, col decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1984, n. 240 e col decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1985, n. 272;

Visto il già citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 27 maggio 1987 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 23 giugno 1987 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere con effetto dal 1° luglio 1987 ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Riconosciuta, altresì la necessità, su parere del suddetto comitato, di variare con effetto dal 1° luglio 1987 le aliquote d'imposta di fabbricazione di alcuni fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1987 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi è stabilito come segue:

1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80». . L. 250
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo. . . . . » 150

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1987, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	63,3925	38,1375
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	50,6775	22,8825
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	47,5075	22,8825
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	152,2850	76,2750
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	154,3550	76,2750
6. Scatole di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	734,7000	915,3000
7. Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	28,0450	15,2550
8. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	44,6475	22,8825
9. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	57,4200	30,5100
10. Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	124,1750	45,7650
11. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	87,0450	45,7650
12. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	146,8750	76,2750

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
—	—	—
13. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	69,1225	38,1375
14. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	74,1825	38,1375
15. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	238,7575	114,4125

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1987, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	12
Svedesi	»	15,50
Bossoli	»	19
Controvento	»	65
Caminetto	»	96,50
Minerva (contenenza fino a 50 fiammiferi)	»	19,50
Minerva (contenenza oltre 50 fiammiferi)	»	26
Minerva giganti	»	105
Familiari	»	10
Maxi-Box	»	12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1987
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 183

87A5651

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 giugno 1987:

Bortoluzzi Vittorio, notaio residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano, distretto notarile di Ascoli Piceno è trasferito nel comune di Ancona, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sabatini Simonetta, notaio residente nel comune di Sassoferrato, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Ancona con l'anzidetta condizione;

Sabatini Stefano, notaio residente nel comune di Corinaldo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Ancona con l'anzidetta condizione;

Cappelli Nazzareno, notaio residente nel comune di Montalto delle Marche, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ascoli Piceno con l'anzidetta condizione;

Cagnacci Massimo, notaio residente nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella con l'anzidetta condizione;

Pilla Michele, notaio residente nel comune di Schiavi di Abruzzo, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso, con l'anzidetta condizione;

Monteleone Giampiero, notaio residente nel comune di Giffone, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Serra San Bruno, distretto notarile di Catanzaro, con l'anzidetta condizione;

Corino Stefano, notaio residente nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mistri Alessandro, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Portomaggiore, distretto notarile di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Plescia Mauro, notaio residente nel comune di Macerata Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Panetta Antonino, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Taggia, distretto notarile di Imperia, con l'anzidetta condizione;

Marcoz Guido, notaio residente nel comune di Morgex, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scrufari Pasquale, notaio residente nel comune di La Spezia è trasferito nel comune di Sarzana, distretto notarile di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Preite Aldo, notaio residente nel comune di Lecce è trasferito nel comune di Taviano, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Valerio Ferruccio, notaio residente nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Livorno con l'anzidetta condizione;

Belogi Giuseppe, notaio residente nel comune di Morrovalle, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Civitanova Marche, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fabbi Giampaolo, notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Mantova con l'anzidetta condizione;

Di Maria Italo, notaio residente nel comune di Sannicandro Garganico, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Bellezza Maria, notaio residente nel comune di Ghemme, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara con l'anzidetta condizione;

Battaglia Domenico, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Vigevano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Licini Cesare, notaio residente nel comune di Pennabilli, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pesaro con l'anzidetta condizione;

Marchionni Enrico, notaio residente nel comune di Gabicce Mare, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pesaro con l'anzidetta condizione;

De Crescenzo Ugo, notaio residente nel comune di Celenza sul Trigno, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Castelfranco di Sotto, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Ferro Guglielmo, notaio residente nel comune di Caselle Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, con l'anzidetta condizione;

Vino Giuseppe, notaio residente nel comune di Villa Minozzo, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Casalgrande, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Eramo Michele, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Guastalla, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Zanchi Mario, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione.

Coppini Riccardo, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione.

Amicarelli Barbara, notaio residente nel comune di Caramanico Terme, distretto notarile di Teramo, è traferito nel comune di Pianella, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ciurcina Rosario, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Nichelino, distretto notarile di Torino, con l'anzidetta condizione.

Novelli Elia, notaio residente nel comune di Cornuda, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Montebelluna, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Dei Rossi Furio, notaio residente nel comune di Trieste è trasferito nel comune di Muggia, distretto notarile di Trieste, con l'anzidetta condizione.

Contursi Chiara, notaio residente nel comune di Faedis, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine con l'anzidetta condizione.

Quagliariello Maria, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Valdagno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Annibaldi Luigi, notaio residente nel comune di Ronciglione, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Viterbo con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 il decreto ministeriale 18 giugno 1987 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Valerio Ferruccio, alla sede di Livorno.

87A5482

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze politiche:

storia moderna.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale).

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di farmacia:

chimica organica.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
istituzioni di fisica matematica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile (biennale).

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale (biennale);
diritto industriale.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

architettura tecnica II.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di magistero:

storia dell'arte contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5550

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 7 maggio 1986, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

Medaglie d'argento

Alla memoria del dott. Luca Meini, il 3 luglio 1984 in Baratti (Livorno). — Incaricato del servizio di guardia medica in una località balneare, non esitava — alla vista di un uomo che si dibatteva in grave difficoltà nel mare in tempesta — a tuffarsi in acqua per portargli aiuto. Raggiuntolo, lo traeva, con enorme sforzo, sin quasi a riva ma, stremato e soccorso a sua volta, perdeva la giovane vita lasciando splendido esempio di straordinario coraggio e di eccezionale altruismo spinti fino al supremo sacrificio.

Carabiniere Michelangelo Calì, il 15 ottobre 1984 in Volterra (Pisa). — Carabiniere in servizio d'istituto, in occasione di un violento incendio provocato dall'esplosione di una bombola di gas interveniva, con grave pur se calcolato rischio personale ed esemplare dedizione al dovere, all'interno di condominio privato, riuscendo, in concorso con altro personale dell'Arma e di altra forza di Polizia, a trarre in salvo quattro persone rimaste bloccate dalle fiamme. Solo dopo aver scongiurato ogni pericolo per terzi, accettava di essere a sua volta soccorso.

Vice brigadiere dei carabinieri Alfredo Polidori, il 15 ottobre 1984 in Volterra (Pisa). — Vice brigadiere dei carabinieri in servizio d'istituto, in occasione di un violento incendio provocato dall'esplosione di una bombola di gas interveniva, unitamente a due commilitoni, con grave pur se calcolato rischio personale ed esemplare dedizione al dovere, all'interno di un condominio privato, riuscendo a trarre in salvo due persone rimaste bloccate dalle fiamme. Solo dopo aver scongiurato ogni pericolo per altri, accettava di essere a sua volta soccorso.

Brigadiere dei carabinieri Valerio Ruzzettu, il 15 ottobre 1984 in Volterra (Pisa). — Brigadiere dei carabinieri in servizio d'istituto, in occasione di un violento incendio provocato dall'esplosione di una bombola di gas interveniva, unitamente a due commilitoni, con grave pur se calcolato rischio personale ed esemplare dedizione al dovere, all'interno di un condominio privato, riuscendo a trarre in salvo due persone rimaste bloccate dalle fiamme. Solo dopo aver scongiurato ogni pericolo per altri, accettava di essere a sua volta soccorso.

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Antonino Favazzi, il 2 dicembre 1984 in Partinico (Palermo). — Appuntato dei carabinieri in servizio d'istituto, non esitava ad affrontare, assieme a un commilitone, un rapinatore armato il quale, dopo violenta colluttazione, gli esplodeva contro tre colpi di pistola ferendolo mortalmente. Fulgido esempio di mirabili virtù civiche, immolava la sua giovane esistenza ai nobili ideali della giustizia e del dovere.

Carabiniere Fortunato Delini, il 21 febbraio 1985 in Bompietro (Palermo). — Carabiniere in servizio di pattuglia non esitava, con elevato senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, ad entrare più volte in una casa invasa dalle fiamme riuscendo a trarre in salvo due persone in pericolo di vita; portati all'esterno cinque contenitori di gas liquido, evitava in tal modo più gravi conseguenze. Splendido esempio di grande coraggio e di non comune altruismo.

Appuntato della Guardia di finanza Gianfranco Rosati, il 6 luglio 1985 in Misterbianco (Catania). — Appuntato della Guardia di finanza libero dal servizio e in licenza di convalescenza per una frattura, incurante della propria menomazione, non esitava ad affrontare un malvivente armato entrato in una farmacia a scopo di rapina, colpendolo duramente e riuscendo a disarmarlo prima che lo stesso si desse alla fuga. Fulgido esempio di notevole perizia e di non comune sprezzo del pericolo.

Appuntato dei carabinieri Livio Vacca, il 1° agosto 1985 in Tredozio (Forlì). — Appuntato dei carabinieri in licenza di convalescenza per recenti e rilevanti episodi di cardiopatia, richiamato da invocazioni di soccorso di una bambina e della madre in procinto di annegare, con profondo senso di altruismo e consapevole rischio personale, si tuffava ripetutamente nelle acque agitate di un fiume, riuscendo a trarre in salvo le malcapitate. Si prodigava poi nel praticare la respirazione artificiale alla minore, rianimandola.

Medaglie di bronzo

Appuntato della Guardia di finanza Francesco Volpe, il 7 gennaio 1983 in Lecco (Como). — Appuntato della Guardia di finanza, non esitava ad accorrere in soccorso di una donna che giaceva, ormai priva di sensi, a bordo di un'autovettura in fiamme, riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad estrarre dall'abitacolo la sventurata salvandola da morte certa.

Tenente colonnello Esercito Francesco Merlino, il 6 settembre 1984 in Roma. — Tenente colonnello dell'Esercito, a bordo della propria autovettura, notati due malviventi che si erano resi autori di uno scippo ai danni di un'anziana signora, non esitava ad inseguirli tentando, sceso dalla macchina, di bloccarli, essendo riusciti entrambi a fuggire, l'ufficiale si poneva all'inseguimento di uno di loro, fermandolo e facendolo arrestare. Splendido esempio di non comune coraggio e di alto senso civico.

Vice brigadiere Guardia di finanza Domenico Pagano, il 7 ottobre 1984 in Caposile (Venezia). — Vice brigadiere della Guardia di finanza libero dal servizio non esitava, in occasione di un incidente stradale, a portarsi presso una vettura invasa dalle fiamme riuscendo — con l'aiuto di altri generosi — a trarre in salvo una giovane donna ivi incastrata ed ormai priva di sensi. Splendido esempio di grande coraggio e di non comune altruismo.

Lanfranco Folador e Sergio Folador, il 7 ottobre 1984 in Caposile (Venezia). — Non esitava, in occasione di un incidente stradale, a portarsi presso una vettura invasa dalle fiamme riuscendo a trarre in salvo — con l'aiuto di altri generosi — una giovane donna ivi incastrata ed ormai priva di sensi. Splendido esempio di grande coraggio e di non comune altruismo.

Guardia di finanza Davi Imbrauglio, il 2 novembre 1984 in Venezia. — Guardia di finanza in servizio d'istituto, sebbene inesperto nel nuoto, non esitava a calarsi nelle acque limacciose di un prospicente ruscello dove un uomo si dibatteva in difficoltà. Dopo ripetuti ed estenuanti tentativi, riusciva ad adagiare il poveretto — ormai semiassiderato — salvandolo da sicura morte.

Appuntato della Guardia di finanza Pasquale Merola, il 18 novembre 1984 in Macerata Campania (Caserta). — Appuntato della Guardia di finanza libero dal servizio, non esitava a farsi calare all'interno di un pozzo dove un uomo giaceva in grave difficoltà; raggiuntolo, riusciva — con enorme sforzo — a portarlo in superficie. Splendido esempio di grande ardimento, di notevole perizia e di sprezzo del pericolo.

Brigadiere dei carabinieri Rosario Rabbene, il 26 febbraio 1985 in Villafrati (Palermo). — Brigadiere dei carabinieri in servizio d'istituto, interveniva, unitamente a graduato dipendente, in un'autorimessa dove si era sviluppato un violento incendio. Apertosi un varco tra le fiamme facendo uso di materiale di fortuna, riusciva a trarre in salvo da sicura morte un uomo ormai svenuto ed a portare all'esterno tre bombole di gas liquido con altro materiale infiammabile, evitando così più gravi conseguenze.

Appuntato dei carabinieri Giuseppe Azzaro, il 26 febbraio 1985 in Villafrati (Palermo). — Appuntato dei carabinieri in servizio d'istituto, interveniva, unitamente a superiore sottufficiale, in un'autorimessa dove si era sviluppato un violento incendio. Apertosi un varco tra le fiamme facendo uso di materiale di fortuna, riusciva a trarre in salvo da sicura morte un uomo ormai svenuto ed a portare all'esterno tre bombole di gas liquido con altro materiale infiammabile, evitando così più gravi conseguenze.

Carabiniere Angelo Bossini, il 18 maggio 1985 nel Lago d'Iseo presso Lovere (Bergamo). — Carabiniere in servizio perlustrativo in zona, udite delle invocazioni di aiuto, non esitava — unitamente ad un collega — a tuffarsi nelle fredde acque di un lago dove un uomo era sul punto di scomparire tra i flutti, riportatolo a riva privo di sensi, gli prestava i primi soccorsi salvandolo da morte certa.

Vice brigadiere dei carabinieri Luigi Buttaro, il 18 maggio 1985 presso Lovere (Bergamo). — Vice brigadiere dei carabinieri in servizio perlustrativo in zona, udite delle invocazioni di aiuto, non esitava — unitamente ad un collega — a tuffarsi nelle fredde acque di un lago dove un uomo era sul punto di scomparire tra i flutti; riportatolo a riva privo di sensi, gli prestava i primi soccorsi salvandolo da morte certa.

Guardia di finanza Carlo Antonio Celeo, il 7 giugno 1985 in Ragusa. — Brigadiere della Guardia di finanza in servizio d'istituto non esitava ad accorrere presso una cisterna dove tre operai — per le esalazioni emanate dal bitume — si trovavano in fin di vita; a mezzo di una corda traeva in salvo — con l'aiuto di altro animoso — gli sventurati.

Giovanni Quartarone, il 7 giugno 1985 in Ragusa. — Non esitava a calarsi in una cisterna dove tre operai — per le esalazioni emanate dal bitume — si trovavano in fin di vita, raggiuntili, li assicurava uno alla volta ad una corda per mezzo della quale un altro animoso li portava in salvo alla superficie. Splendido esempio di grande coraggio e di non comune altruismo.

Comando squadriglia navale di Grado (Gorizia) il 22 giugno 1985. — Comando squadriglia navale della Guardia di finanza allertato per la presenza, su alcuni dossi, di numerosi bagnanti rimasti bloccati con le loro imbarcazioni a causa di avverse condizioni meteomarine, non esitava a portarsi sul posto a bordo di motoscafi di servizio riuscendo a trarre in salvo altre venti persone che si trovavano in grave pericolo di vita.

Maresciallo maggiore dei carabinieri Salvatore Viti, il 3 luglio 1985 in Marciana Marina (Livorno). — In servizio di rappresentanza a cerimonia pubblica, con felice tempismo ed encomiabile sprezzo del pericolo, disarmava ed arrestava dopo violenta colluttazione un energumeno che, armato di acuminato coltello a serramanico, si era scagliato contro il sindaco del luogo minacciandolo di morte.

Carabiniere Felice Campione, il 1° agosto 1985 in Gonnesa (Cagliari). — Carabiniere libero dal servizio, richiamato dalle invocazioni di soccorso di una bagnante che, sospinta al largo dai marosi, era in procinto di annegare, con altruistico impulso e consapevole sprezzo del pericolo si tuffava nelle acque agitate e riusciva — dopo estenuanti e ripetuti tentativi — a trarla a riva, salvandola da sicura morte.

Raffaele Rapicano, il 2 agosto 1985 in Sorrento (Napoli). — Nel corso di una violenta mareggiata non esitava, dopo aver messo a disposizione la propria imbarcazione, ad immergersi — unitamente ad altri animosi — nelle acque impetuose per soccorrere due giovani bagnanti rifugiatisi su uno scoglio ed in imminente pericolo di essere travolti dalle ondate. Dopo reiterati tentativi, riusciva ad issare i malcapitati su una barca ed a trarli in salvo.

Carabiniere Domenico Zagarella, il 2 agosto 1985 in Sorrento (Napoli). — Carabiniere in servizio d'istituto si immergeva, nel corso di una violenta mareggiata, unitamente al proprio comandante di compagnia ed a generoso civile, nelle acque impetuose per soccorrere due giovani bagnanti rifugiatisi su uno scoglio ed in imminente pericolo di essere travolti dalle ondate. Dopo reiterati tentativi, riusciva ad issare i malcapitati su una barca ed a trarli in salvo.

Capitano dei carabinieri Giovanni Barbara, il 2 agosto 1985 in Sorrento (Napoli). — Capitano dei carabinieri in servizio d'istituto si immergeva, nel corso di una violenta mareggiata, unitamente a militare dipendente ed a generoso civile, nelle acque impetuose per soccorrere due giovani bagnanti rifugiatisi su uno scoglio ed in imminente pericolo di essere travolti dalle ondate. Dopo reiterati tentativi, riusciva ad issare i malcapitati su una barca ed a trarli in salvo.

Carabiniere Marco Cabras, il 18 agosto 1985 in Portopaglietto di Portoscuso (Cagliari). — Carabiniere in licenza ordinaria, notata una donna in procinto di annegare, con esemplare altruismo e consapevole rischio personale, si tuffava, benché poco esperto di nuoto, nel mare agitato riuscendo, con l'aiuto di un civile e dopo reiterati sforzi, a trarre in salvo la malcapitata.

Appuntato della Guardia di finanza Ciro Pellecchia, il 4 ottobre 1985 in Acireale (Catania). — Appuntato della Guardia di finanza libero dal servizio, occasionalmente presente all'interno di un negozio dove due malviventi armati penetravano a scopo di rapina, non esitava ad ingaggiare una violenta colluttazione con uno di essi e, pur fatto oggetto di alcuni colpi di arma da fuoco, si lanciava all'inseguimento dei rapinatori datisi alla fuga.

Brigadiere di mare Maurizio Mastroviti, il 18 dicembre 1985 in Augusta (Siracusa). — Brigadiere di mare libero dal servizio non esitava — incurante delle pessime condizioni meteomarine — a tuffarsi nelle gelide acque del porto dove un uomo si dibatteva in grave difficoltà, raggiuntolo, lo traeva in salvo con grande sforzo.

87A5323

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 22/1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il provvedimento n. 15 del 5 marzo 1986 che definisce i criteri di aggiornamento delle tariffe del gas in funzione delle variazioni del prezzo del gasolio;

Visti i provvedimenti CIP n. 37 del 26 giugno 1986, n. 44 del 28 agosto 1986, n. 9 del 27 febbraio 1987 e n. 13 del 28 aprile 1987;

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Considerato che necessitano ulteriori nuovi approfondimenti sui criteri di fatturazione di cui al punto 6 del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Sentita la Commissione centrale prezzi;

Delibera:

I criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana di competenza di ogni esercizio gas sono quelli stabiliti con il provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 e successivi provvedimenti, ad eccezione di quanto modificato con il presente provvedimento.

1. DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (C_{st})

Il grado di sviluppo (K) si determina secondo le modalità previste al punto 1 del provvedimento CIP n. 37/1986 salvo che per gli esercizi con distribuzione di gas naturale tal quale e con grado di sviluppo effettivo inferiore a 5400 Mcal/ut/anno, per i quali sia stato registrato nell'anno 1986 un incremento di K minore di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in trasformazione e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi che hanno completato la trasformazione.

Per tali esercizi e per la presente applicazione, il valore minimo di K da utilizzare nelle varie espressioni non potrà essere inferiore a quello utilizzato per l'applicazione del provvedimento n. 37/1986 maggiorato di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui è in corso la trasformazione a gas naturale tal quale e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui al 31 dicembre 1986 la distribuzione era integralmente a gas naturale.

In ogni caso il valore minimo del grado di sviluppo (K) da utilizzare è pari a 3100 Mcal/ut/anno per le distribuzioni di metano tal quale e di 2600 Mcal/ut/anno per le altre distribuzioni.

Il limite delle forniture che sono individuate distintamente nel contratto Snam e che non concorrono alla determinazione del grado di sviluppo (K) viene fissato in 300.000 m^3/anno per i complessi ospedalieri ed in 200.000 m^3/anno per i consumatori industriali.

a) *Materie prime*

La componente di costo «materie prime» (q_m) si calcola utilizzando le formule previste dal provvedimento n. 37/1986. I valori numerici da utilizzare sono indicati al successivo punto 3.

b) *Personale*

La componente del costo «personale» (q_p) si calcola utilizzando la formula prevista al provvedimento n. 37/1986.

Il coefficiente di rivalutazione è pari, per la presente applicazione (1987), a 1,04.

I costi base da utilizzare sono indicati al successivo punto 3.

c) *Oneri patrimoniali*

La componente di costo degli «oneri patrimoniali» (q_o) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 37/1986.

Il coefficiente i assume il valore 0,086.

I valori degli investimenti standard da utilizzare sono i seguenti:

K/N	Is in Lit/utente sino a 9.000 utenti	compreso tra 9.000 e 180.000 utenti	oltre 180.000 utenti
Minore o uguale a 9.000 Mcal/ut/anno......	790.000	750.000	670.000
Maggiore di 9.000 Mcal/ut/anno......	870.000	810.000	790.000

Il coefficiente A che modula la quota oneri patrimoniali in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo biennio assume i seguenti valori:

A =	0,55	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
I_p =	1% e inf.	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10% e magg.

(per valori intermedi si procederà per interpolazione)

Per i nuovi esercizi il valore di Is da utilizzare è pari a 870.000 Lit/utente.

d) *Spese di esercizio*

La componente di costo «spese di esercizio» (q_e) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 37/1986.

Il coefficiente i' assume il valore 0,0142; per le aziende che provvedono al trattamento in impianti di materie prime in quantitativi superiori al 10% in calorie, i' assume il valore 0,0236.

e) *Spese generali*

La componente di costo «spese generali» (q_g) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 37/1986.

I valori di G da utilizzare sono i seguenti:

K (Mcal/ut/anno)	G
fino a 9.000	10.300
tra 9.001 e 15.000	14.700
tra 15.001 e 20.000	19.000
superiore a 20.000	23.400

2. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Nei casi di comuni ubicati nella stessa provincia e serviti dalla medesima azienda o consorzio o esercizio o società i CPP dovranno attivare, ove le condizioni locali lo consentano, la presentazione di un unica scheda per il calcolo del costo standard nonché un'unica proposta di struttura tariffaria afferente al complesso dei comuni interessati. Tale procedura può essere estesa ai comuni serviti dalla medesima azienda o consorzio o esercizio o società ma ubicati anche in province limitrofe: in questi casi è competente a deliberare la struttura tariffaria dell'intero bacino il comitato provinciale prezzi nel cui territorio ricade il comune con il maggiore numero di utenti.

Per quanto riguarda i bacini di utenza di cui alla delibera CIPE del 25 ottobre 1984 vengono confermate le norme di cui al punto 2 del provvedimento CIP n. 37/1986.

Per le tariffe relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda sono fissati 8 livelli differenziati in funzione del grado di sviluppo (K).

I valori di detti livelli sono:

K (Mcal/ut/anno)	T_1 (Lit/Mcal)
fino a 3.500	62
3.501 – 4.500	56
4.501 – 6.000	54
6.001 – 7.500	52
7.501 – 9.000	50
9.001 – 12.000	48
12.001 – 15.000	46
maggiore di 15.000	44

Tali valori sono aggiornati dal CIP con cadenza annuale, salvi eventuali interventi in corso d'anno nel caso di sensibili variazioni di tendenza dei prezzi energetici.

Gli esercizi in corso di trasformazione che abbiano un numero di utenti superiore a 50.000 possono, fino a completamento della trasformazione, applicare livelli tariffari maggiori di quelli sopra fissati e comunque non superiori a quelli conseguenti al provvedimento CIP n. 37/1986.

Le tariffe saranno strutturate su più livelli di valore decrescente:

T_1, per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, con i valori di cui sopra;

T_2, per uso di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);

T_3, per altri usi, da articolarsi su 2 o più livelli di prezzo, di valore decrescente, da applicarsi a volumi progressivi di consumo.

Ai fini dell'aggiornamento periodico delle tariffe conseguente alle variazioni del prezzo del metano di cui al punto 2 del provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986 si farà riferimento alla media dei prezzi del gasolio per uso riscaldamento SIF, SIVA, fascia C, vigenti nei primi tre sabati del mese precedente quello previsto per la revisione.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

3.1. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard, per la prima applicazione del presente provvedimento sono i seguenti:

3.1.1. Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio:

a) Quota proporzionale: è differenziata in funzione del grado di sviluppo (K) e viene ottenuta per interpolazione lineare, con arrotondamento alla prima o alla seconda cifra decimale rispettivamente per importi espressi in Lit/m³ o in Lit/Mcal, dei seguenti valori:

K (Mcal/ut/anno)	Lit/m³ per metano a 9,2 Mcal/m³ st	Lit/Mcal
fino a 4.250	91,1	9,90
5.750	143,7	15,62
9.500	193,4	21,02
uguale o superiore a 19.000	203,7	22,14

Per i nuovi esercizi si adotta il valore di 126,2 Lit/m³ per metano a 9,2 Mcal/m³ st, pari a 13,72 Lit/Mcal; per gli esercizi serviti da carro bombolaio si adotta il valore di 91,1 Lit/m³ per metano a 9,2 Mcal/m³ st, pari a 9,90 Lit/Mcal.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento per la prossima variazione della materia prima in applicazione del punto 2 del provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986 è pari a 277,459 Lit/kg.

b) Quota fissa: Lit/mese per m³/h 4946, escluso carro bombolaio.

3.1.2. Altre materie prime

Vengono confermate le disposizioni di cui al punto 4.1.2 del provvedimento CIP n. 37/1986.

3.1.3. Costo base del personale

Al gennaio 1987, assume i seguenti valori:

contratto aziende municipalizzate	34.160.000
contratto Anig	34.630.000
contratto Co.N.P.I. Gas	35.580.000
contratto En.PP.SS.	34.890.000
contratto Metanieri privati	31.310.000

3.1.4. Per la prima applicazione del presente provvedimento, la presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi deve avvenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Le tariffe verranno deliberate dai comitati provinciali prezzi entro sessanta giorni dalla data ultima prevista al precedente comma per la presentazione delle domande.

Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai suddetti comitati in attuazione delle sopracitate disposizioni avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1987

Il Ministro-Presidente delegato: PIGA

87A5685

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 19 giugno 1987, n. 43/87.

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 1160 del 27 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 112 del 29 aprile 1987), la procedura per il rilascio delle «dichiarazioni d'importazione» o di autorizzazioni ministeriali per l'importazione di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati negli allegati III *A* e III *B*, originari dai Paesi terzi, prevede quanto segue:

1) Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione o nella dichiarazione, corredata di due copie del, o dei contratti d'acquisto e della, o delle conferme d'ordine del venditore, vistate — per i Paesi a commercio di Stato — dai rispettivi uffici commerciali, l'importatore deve specificare:

a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;

b) la designazione della merce, con la relativa sottovoce della tariffa doganale comune e il numero del codice di statistica nazionale Nimexe;

c) la quantità e relativo valore dei prodotti, in tonnellate, ripartita per lotto;

d) le caratteristiche che dimostrano l'eventuale seconda scelta o declassamento;

e) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore;

f) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex dell'importatore nonché numero di iscrizione alla camera di commercio e numero meccanografico del Mincomes;

g) per i prodotti di cui ai codici Nimexe 73.01/100, 73.01/210 e 73.01/230 il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale quando sia noto, o altra indicazione relativa alla destinazione della merce;

h) la data e la località (ufficio di dogana) previste per l'importazione;

i) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato;

j) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonché il numero del contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura.

2) Per i prodotti di cui all'allegato III *A* l'importatore deve fornire le seguenti informazioni supplementari:

A) Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei Paesi elencati negli allegati I e II (importazione diretta da Paesi terzi accordisti EFTA e non):

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

b) indicazione del prezzo CIF sdoganato in lire kg: se espresso in moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca della stipulazione del contratto; indicazione del prezzo reso (cioè il prezzo CIF non sdoganato + dazio doganale + sbarco + trasporto + movimentazione ecc. ...) al netto dell'IVA;

c) l'indicazione:

del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo reso e della data di tale listino o, solo per i prodotti originari e provenienti da uno dei Paesi elencati nell'allegato I (Paesi EFTA accordisti), del listino del produttore del Paese d'origine;

o, se del caso, dell'offerta del Paese sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua identificazione, compresa la data di tale offerta.

B) Per i prodotti originari di uno dei Paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da un Paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un Paese terzo, non elencato negli allegati I e II:

a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore;

b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato per kg, espresso nella moneta del contratto (con, se del caso, l'indicazione del tasso di conversione in lire all'epoca della stipulazione del contratto).

3) L'importatore deve dichiarare inoltre che non beneficerà di alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve attestare l'esattezza della sua domanda di autorizzazione o della dichiarazione d'importazione, e precisare se la sua domanda o la dichiarazione d'importazione è relativa ad una consegna analoga già oggetto di una precedente richiesta.

Inoltre, l'importatore è tenuto, all'atto della presentazione della richiesta d'importazione, ad unire alla richiesta stessa una specifica in duplice copia dell'operazione secondo lo schema allegato alla presente (allegato IV), completa in ogni sua parte, debitamente datata e firmata.

4) È considerato Paese di provenienza l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

5) Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni sessanta dalla data di emissione dell'autorizzazione ministeriale o dalla data di apposizione del visto ministeriale sulla dichiarazione di importazione, secondo il caso. In particolare la dichiarazione di importazione resta valida trenta giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale ai fini dell'emissione della dichiarazione valutaria o d'importazione e la relativa importazione definitiva deve essere effettuata, comunque, entro i sessanta giorni dalla data di apposizione del suddetto visto.

6) Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione completamente utilizzata, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - D.G. import-export di questo Ministero: i documenti non utilizzati o le copie di quelli parzialmente utilizzati, devono essere restituiti al predetto ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

7) L'apposizione del visto ministeriale su una successiva dichiarazione d'importazione o la concessione di successiva autorizzazione o la concessione di una eventuale proroga di importazione e subordinata al puntuale adempimento del punto 6) allorché si tratti di stessi prodotti o stessa origine oggetto del precedente documento di importazione.

8) La circolare n. 15/86 del 5 aprile 1986 è abrogata.

Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1987 fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi.

Il Ministro: SARCINELLI

ALLEGATO I

Austria
Finlandia
Norvegia
Svezia

ALLEGATO II

Brasile	Polonia
Bulgaria	Romania
Cecoslovacchia	Ungheria
Corea del Sud	Venezuela

ALLEGATO III *A*

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SUBORDINATA AL RILASCIO DI UN DOCUMENTO D'IMPORTAZIONE (CONTROLLO DEI PREZZI E DEI QUANTITATIVI).

Codici Nimexe

73.01-21	73.08-45	73.13-41
73.01-23	73.08-49	73.13-43
73.01-25		73.13-45
73.01-27	73.10-11	73.13-47
73.01-31	73.10-12	73.13-49
73.01-35	73.10-14	73.13-67
73.01-41	73.10-15	73.13-72
73.01-49	73.10-17	
		73.73-23
73.02-01	73.11-11	73.73-25
73.02-09	73.11-12	73.73-26
	73.11-14	73.73-29
73.07-12	73.11-16	73.73-33
73.07-21	73.11-19	73.73-35
73.07-24		73.73-36
	73.12-19	73.73-39
73.08-03		
73.08-05	73.13-16	73.75-19
73.08-07	73.13-17	73.75-23
73.08-21	73.13-19	73.75-33
73.08-25	73.13-21	73.75-43
73.08-29	73.13-23	73.75-53
73.08-41	73.13-26	73.75-63

ALLEGATO III *B*

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SUBORDINATA AL RILASCIO DI UN DOCUMENTO D'IMPORTAZIONE (CONTROLLO DEI QUANTITATIVI).

Codici Nimexe

73.01-10	73.13-76	73.71-21
	73.13-78	73.71-23
73.06-10	73.13-79	73.71-24
73.06-20	73.13-82	73.71-29
73.06-30	73.13-84	73.71-51
	73.13-86	73.71-52
73.08-01	73.13-87	
	73.13-88	73.72-11
73.09-00	73.13-89	73.72-13
	73.13-92	73.72-19
73.10-18		73.72-33
73.10-42	73.61-20	73.72-39
73.11-41	73.62-10	73.73-72
73.11-50	73.62-30	
		73.74-21
73.12-11	73.63-29	73.74-23
73.12-21	73.63-72	73.74-29
73.12-51		73.74-72
73.12-71	73.64-20	
	73.64-72	73.75-11
73.13-11		73.75-54
73.13-32	73.65-21	73.75-59
73.13-34	73.65-23	73.75-73
73.13-36	73.65-25	73.75-79
73.13-50	73.65-53	73.75-83
73.13-64	73.65-55	73.75-84
73.13-65	73.65-70	73.75-89
73.13-68	73.65-81	
73.13-74		

ALLEGATO IV pag. 1

DETTAGLIO INFORMAZIONI RICHIESTE AL FINE DEL RILASCIO DI DOCUMENTI PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI CECA DI CUI ALLA RACC. 1160/87/CECA

giugno 1987

IMPORTATORE ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

settore merceologico di appartenenza ....

VENDITORE ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

PRODUTTORE (se diverso dal venditore) ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

ORIGINE .... PROVENIENZA ....

importazione prevista alla data ....

presso la Dogana di .... Punto di resa CIF ....

luogo di destinazione ....

numero del contratto e data ....

quantità totale del contratto: tonn. ....

condizioni di pagamento ....

prodotto ....

listino scelto per l'allineamento ....

Se la merce è di seconda scelta enumerare i motivi che giustificano il declassamento del prodotto ....

....

Si dichiara sotto la propria responsabilità che gli elementi indicati corrispondono a verità.

Firma

....

data

....

ALLEGATO IV pag. 2

LOTTI	Dimensioni (spess. × largh. × lungh.)	Qualità secondo listino scelto	Quantità	Prezzo CIF * (non sdog. L./kg)	Prezzo reso ** (esclusa IVA) L./kg
Lotto 1					
Lotto 2					
Lotto 3					
Lotto 4					
Lotto 5					
Lotto 6					
Lotto 7					
Lotto 8					
Lotto 9					
Lotto 10					
Lotto 11					
Lotto 12					
Lotto 13					
Lotto 14					
Lotto 15					

** Prezzo reso = prezzo CIF più dazio più trasporto da punto di resa CIF a luogo di destinazione.
* Se il prezzo è in valuta straniera indicare il cambio.

87A5484

CIRCOLARE 23 giugno 1987, n. 44/87.

Sorveglianza all'importazione dalla Corea del Sud e da Taiwan di calzature (V.D. 64.01 - statistiche da 410 a 990; V.D. 64.02 - statistiche da 210 a 990; V.D. 64.04 - statistiche da 100 a 900).

Si porta a conoscenza degli operatori interessati che a partire dal 1° luglio 1987 le importazioni in Italia di calzature (V.D. 64.01 - statistiche da 410 a 990; V.D. 64.02 - statistiche da 210 a 990; V.D. 64.04 - statistiche da 100 a 900) originarie della Corea del Sud e Taiwan sono consentite con la procedura della dichiarazione di importazione.

Le richieste di concessione delle dichiarazioni dovranno essere inviate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III.

Gli operatori interessati, ai fini dell'ottenimento della dichiarazione d'importazione dovranno precisare:

la definizione del prodotto;

l'origine e la provenienza della merce;

la voce doganale e codice di statistica;

il valore della merce;

il prezzo unitario FOB espresso secondo il valore complessivo e in lire italiane;

la dogana di entrata della merce (nella casella n. 13).

Dovranno essere presentati la fattura relativa alla merce nonché il certificato di origine anche in copia autenticata.

La mancanza anche di un solo elemento tra quelli sopra indicati comporterà il rigetto della dichiarazione.

La circolare n. 22/76 viene modificata nel senso sopra indicato.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale dogane, è pregato di impartire le opportune istruzioni alle dipendenti dogane.

Il Ministro: SARCINELLI

87A5485

CIRCOLARE 25 giugno 1987, **n. 45/87.**

Autorizzazioni automatiche di importazione - Domande per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi ed immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri.

Si fa seguito alla circolare n. 47 del 23 giugno 1983 relativa alle modalità di presentazione delle domande di autorizzazione automatica per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi, immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri.

Al riguardo si comunica che:

le suddette domande devono essere redatte preferibilmente sui modelli di autorizzazione, composti di nove esemplari, sulla base del fac-simile in allegato (allegato *A*). I suddetti modelli possono essere acquistati presso le locali camere di commercio e devono essere forniti di marca da bollo da L. 3.000 da inserire nell'apposito spazio; devono, inoltre, essere compilati in forma dattiloscritta, a cura dell'importatore, nelle parti non riservate al Ministero; caselle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; le caselle da n. 10 a n. 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. Nella casella n. 15, in alto, a cura dell'importatore dovrà essere dattiloscritta la seguente frase: «La suddetta importazione può essere effettuata a condizione che la merce risulti in libera pratica nei Paesi CEE e sia scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria»:

Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:

a) nome, ragione sociale e indirizzo dell'importatore (comprensivo del codice di avviamento postale ed eventuale numero telex) e dell'esportatore dello Stato membro di provenienza;

b) codice fiscale e partita IVA della ditta richiedente;

c) paese d'origine e Stato membro di provenienza del prodotto;

d) designazione del prodotto con l'indicazione:
della denominazione commerciale;
della voce e del codice di statistica;

e) dogana presso la quale sarà effettuata l'operazione;

f) valore e quantitativo del prodotto.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

g) il certificato di iscrizione in originale rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni da quello della domanda, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda;

h) copia della ultima dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta, autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto, ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato. Le copie della dichiarazione IVA non autenticate dall'ufficio IVA dovranno recare, in calce, la seguente dichiarazione «Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA».

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *g*) e *h*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati, in precedenza, presentati per altre importazioni o, comunque, esibiti al Ministero del commercio con l'estero.

Qualora la commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso all'art. 115 del trattato di Roma, stabilisca che un determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato, per la ripartizione di detto quantitativo, fatte salve le disposizioni previste dalla stessa commissione, si terrà conto del numero delle richieste regolarmente presentate e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; se una ditta ha comunque presentato più domande, sarà presa in considerazione soltanto la prima istanza in ordine cronologico; detta ripartizione, fermo restando i criteri particolari eventualmente previsti per prodotti specifici (es. autovetture), sarà effettuata con i seguenti criteri:

30% in parti uguali tra tutti i richiedenti che hanno avanzato regolare domanda nei termini previsti dalla decisione CEE;

30% in proporzione all'ammontare IVA relativo alle operazioni imponibili, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta;

40% in proporzione alle importazioni in libera pratica dei prodotti cui si riferisce la domanda effettuata nel triennio precedente la domanda stessa; all'uopo le domande dovranno essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *B*), delle bolle doganali relative alle importazioni in libera pratica della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio citato. La distinta dovrà contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto al prodotto che si intende importare.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Tutte le domande presentate ai sensi della presente circolare dovranno essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Il divieto di cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.

Non è ammesso alcun riferimento a documentazioni già presentate in occasione di analoghe precedenti istanze.

Le domande di importazione devono contenere un solo tipo di merce ed una sola origine.

Particolare cura dovrà essere posta dagli operatori nella compilazione dei modelli in questione, sia perché trattasi di speciale carta autocopiante che viene utilizzata per il rilascio del provvedimento amministrativo, sia perché le domande prive di uno o di alcuni elementi previsti in questa circolare non saranno prese in considerazione.

Le autorizzazioni saranno rilasciate con validità di tre mesi; esse sono immodificabili e improrogabili.

Le circolari n. 47 del 23 giugno 1983 e n. 17 del 2 maggio 1984 sono abrogate.

Il Ministro: SARCINELLI

ALLEGATO *A*

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

☐ MODIFICA (1) aut. *MINCOMES n.* ____________ *MINFINANZE n.* ____________ *del* ____________

☐ PROROGA (1) aut. *MINCOMES n.* ____________ *MINFINANZE n.* ____________ *del* ____________

1 Dogana

2 Importatore (nome cognome o ragione sociale - indirizzo)
Via/Piazza
Città (CAP)
N° Iscrizione C.C.I.A.A.
N° Meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A.A. M

3 Paese origine
Codice

4 Paese provenienza
Codice

5 Fornitore estero

10 N° Prot. *MINCOMES*

11 MIN. FINANZE — Prot. N° — Data rilascio

6 N. Tariffa doganale	7 Cod. stat. naz.	8 Denominazione della merce secondo la tariffa dei dazi doganali	12 Quantità	Unità misura	13 Valore	Unità valore

14 Valore *(in lettere)*

Quantità *(in lettere)*

15 La dogana indicata è autorizzata a consentire l'importazione della merce soprespecificata.
(Eventuali istruzioni speciali)

16 Ministero delle Finanze
— D.G. Dogane e I.I.

17 Ministero del Commercio con l'Estero
— D.G. Importazioni - Esportazioni

18 Modello da compilare a cura dell'importatore nelle parti NON riservate al Ministero: Caselle 1, 2, 3, 4, (5 facoltativa) 6, 7, 8 e 9
Le caselle da 10 a 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. - La casella 9 è contenuta negli esemplari 8 e 9
(1) *Contrassegnare con x le modalità che interessa*

(Vedi avvertenze sul retro della copia della domanda: esemplare n. 9)

Esemplare n. 1 — Per la Dogana. L'autorizzazione è valida sei mesi, salvo diversa indicazione, a partire dalla data di rilascio.

9 Domanda e comunicazioni dell'importatore

MARCHE DA BOLLO

(Firma dell'importatore)

Luogo e data

Esemplare n. 8 — Domanda da compilare a cura dell'importatore utilizzando esclusivamente la presente casella 9

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine	Provenienza	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti di cui si chiede l'importazione.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

87A5486

CIRCOLARE 1° luglio 1987, n. **46/87.**

Modalità d'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE per il periodo 1° luglio 1987-31 gennaio 1988.

A seguito della decisione della commissione CEE del 29 giugno 1987, si comunica che questo Ministero consente l'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi terzi e poste in libera pratica nella CEE per i mesi ed i quantitativi in appresso indicati:

luglio	tonn.	2.160
agosto	»	2.160
settembre	»	2.060
ottobre	»	2.060
novembre	»	1.700
dicembre	»	1.700
gennaio	»	1.750

Detti quantitativi mensili saranno ripartiti per il 50% in proporzione alla quantità richiesta tra tutti coloro che abbiano presentato domanda nei termini e modi in seguito indicati; il residuo 50% verrà ripartito in proporzione ai quantitativi importati in libera pratica nel triennio '84-'86.

Qualora, a seguito della ripartizione della quota mensile fra i richiedenti, venga rilasciata una autorizzazione per un quantitativo inferiore a kg 18.000, l'operatore può restituire la predetta autorizzazione entro tre giorni dal suo rilascio; in tal caso la relativa cauzione verrà immediatamente svincolata.

In funzione dell'entità dei quantitativi cui gli interessati dovessero eventualmente rinunciare restituendo la relativa autorizzazione, l'Amministrazione si riserva di procedere ad una nuova ripartizione dei predetti quantitativi, ovvero di aggiungerli alle quote da ripartire successivamente.

L'importazione del prodotto è subordinata alla presentazione di una domanda, corredata da una cauzione, pari a Lit. 500/kg, del quantitativo richiesto, che non può essere superiore al 20% del quantitativo disponibile nel mese durante il quale viene presentata la domanda stessa.

Ciascun interessato può presentare una sola domanda ogni mese.

La cauzione può essere costituita mediante deposito provvisorio in contanti presso la tesoreria provinciale competente ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Le domande di autorizzazione all'importazione devono essere redatte in carta legale, e, a pena di irricevibilità, contenere gli elementi di cui allo schema allegato *A*, e pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni/esportazioni, Divisione II, entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Le medesime domande possono essere revocate, al più tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Al fine di ottenere quantitativi a valere sul 50% riservato a coloro che abbiano operato a titolo di libera pratica nel triennio 1984-86, gli interessati debbono presentare, con la domanda, una distinta delle importazioni effettuate nel corso del citato triennio, distinta che dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità civile e penale (allegato *B*); questo Ministero si riserva di richiedere ad ogni interessato di presentare successivamente bolle doganali di importazioni in originale od in fotocopia autenticata allo scopo di verificare le effettive importazioni realizzate di cui alla predetta distinta.

Il Ministro: SARCINELLI

ALLEGATO *A*

Scheda di domanda

Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni/esportazioni - Divisione II - ROMA

OGGETTO: *Importazioni di banane fresche originarie da alcuni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE.*

La sottoscritta ditta ....
con sede in .... via/piazza ....
iscritta alla camera di commercio di .... con numero .... partita IVA o codice fiscale .... chiede di essere autorizzata ad effettuare la seguente operazione di importazione:

merce	banane fresche
quantità	
voce doganale	08.01 B
statistica	310
valore	
Paese/i di origine	
Paese/i di provenienza	
Dogana di entrata	
cauzione	allega documentazione relativa alla prestazione della cauzione pari a Lit. 500/kg.

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, di esercitare specifica attività nel settore delle banane e/o ortofrutticolo.

Firma e qualifica del firmatario

....

Data ....

ALLEGATO *B*

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica	Quantità	Valore	Provenienza

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'Amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

....

87A5665

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a undici posti di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e in particolare il quadro «*G*» della tabella IX riguardante i dirigenti amministrativi delle università ed istituti di istruzione superiore nonché l'art. 24;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 21, secondo comma;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli di servizio, a undici posti di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

I titoli debbono essere posseduti al 27 febbraio 1986.

Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 27 febbraio 1986 tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, il luogo e data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia stata assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Ufficio IV.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) *curriculum* in tre copie, sottoscritto dal candidato, sui servizi prestati e sulle attività svolte;

2) elenco, in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli posseduti;

3) documenti in originale — o in copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali — che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8 qualora essi non si trovino già agli atti dell'amministrazione. Degli eventuali incarichi e servizi speciali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 dovrà essere documentato il titolo con cui siano stati conferiti e l'effettivo espletamento;

4) elenco, in triplice copia, dei titoli di preferenza di cui all'art. 10 del presente bando.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi, riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 3.000.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, gli interessati potranno far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dicitura: «Concorso, per titoli di servizio, a undici posti di dirigente superiore».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati con l'adempimento degli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e le pubblicazioni, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

I documenti presentati in tempo utile, non potranno essere né sostituiti, né rettificati.

La data di arrivo della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio postale del Ministero della pubblica istruzione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con la qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio: fino a 60 punti;

b) incarichi e servizi speciali: fino a 18 punti;

c) lavori originali concernenti i compiti d'istituto: fino a 12 punti;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati nelle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a 5 punti.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina dei candidati successivi secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I suddetti documenti dovranno essere a tal fine allegati alla domanda di partecipazione al concorso con elenco, in triplice copia, separato da quello dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 11.

Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinunzia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento ed all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorso un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 12.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 21 luglio 1986 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede assegnata decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 118

87A5589

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo amministrativo per i posti disponibili al 31 dicembre 1986

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro *A* della tabella XVII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed all'allegato *B* della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - quadro *A* - concernente «disposizioni per la difesa del mare» sono disponibili due posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84 sopraindicata, uno in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, ed un altro in ragione del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che occorre procedere sollecitamente all'emanazione dei bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando, ferma restando la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto il concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo amministrativo, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/84.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma, contenente le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) titolo di studio posseduto;

c) titolo di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) le prove facoltative di lingua estera che si intendono sostenere (limitatamente alla lingua francese ed inglese).

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Si prescinde dal limite d'età.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della marina mercantile.

La seconda prova scritta verterà sul: diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sul diritto amministrativo ed anche sulle seguenti materie:

diritto civile (escluso il diritto di famiglia e quello di successione) e commerciale; diritto della navigazione; economia dei trasporti marittimi; facoltativamente lingua straniera (limitatamente alla lingua francese e/o inglese). Detto colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che alla attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore avrà decorrenza 1° gennaio 1987. Il vincitore del concorso seguirà nel ruolo organico il vincitore del corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

Il dipendente nominato mediante il concorso speciale, per esami, di cui al presente decreto, è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi a norma dell'art. 4 della precitata legge n. 301/1984.

Art. 6.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto il concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale al quale sono ammessi a domanda gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84.

Art. 7.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al corso-concorso redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma, contenente le seguenti indicazioni:

nome, cognome, qualifica, amministrazione d'appartenenza, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

titolo di studio posseduto;

elenco dei titoli di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

le prove facoltative di lingua estera (limitatamente alla lingua francese ed inglese) che si intendono sostenere;

Per l'autenticazione della firma in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Si prescinde dai limiti di età.

Art. 8.

Ammissione al corso di formazione dirigenziale
Titoli valutabili

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante la valutazione dei titoli sottoindicati e con il punteggio a fianco di ciascuno specificato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti l'attività di istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza a corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazione post-laurea e altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria limitatamente alla disponibilità di un posto di cui al precedente art. 6 e dichiarata in premessa.

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina del vincitore del corso-concorso di formazione dirigenziale avrà decorrenza a far data dal 1° gennaio 1987.

Il vincitore del corso-concorso precederà nel ruolo organico il vincitore del concorso speciale, per esami, bandito con il presente decreto a copertura del posto vacante al 31 dicembre 1986, di cui all'art. 1.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1986

p. Il Ministro: MURMURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1987
Registro n. 4 Marina Mercantile, foglio n. 214

87A5345

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, a centoventi borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1987, concernente l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione per aspiranti segretari comunali;

Sentito il parere del comitato consultivo, costituito con le modalità e le funzioni di cui agli articoli 1 e 31 del predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di istituire anche per l'anno accademico 1987-88 i corsi di formazione per aspiranti segretari comunali, allo scopo di far fronte alle esigenze, sempre più pressanti specie nelle sedi del nord Italia, del funzionamento delle segreterie comunali nei casi frequenti di assenza temporanea del titolare o di vacanza della sede;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di avvalersi anche per il prossimo anno accademico, per l'espletamento dei corsi di cui trattasi, delle stesse sedi in cui hanno avuto luogo i corsi di formazione negli anni precedenti, e ciò in considerazione sia della comprovata efficienza e funzionalità delle strutture prescelte, sia dell'appropriata dislocazione territoriale delle sedi medesime;

Visti gli articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite centoventi borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti a:

Sede	Numero dei posti
Roma	60
Torino	30
Venezia	30

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonché in un periodo di tirocinio della durata di quarantacinque giorni presso comuni.

Le lezioni, le esercitazioni e le conferenze hanno inizio il 9 novembre 1987 e termine in via di massima il 30 aprile 1988.

Entro i dieci giorni successivi hanno luogo gli esami finali consistenti in una prova scritta di diritto costituzionale e amministrativo, una prova scritta di legislazione amministrativa sulla attività degli enti locali e una prova orale nelle materie oggetto dell'insegnamento.

I candidati che superano le prove di cui sopra sono ammessi al tirocinio pratico per un periodo di quarantacinque giorni presso comuni viciniori alla sede in cui si è svolto il corso.

Sulla base dei voti riportati negli esami e del risultato del tirocinio, viene assegnato a ciascun allievo il voto complessivo di diploma espresso in sessantesimi.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1987-88 e che alla data del 3 agosto 1987:

1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età (non sono ammesse elevazioni del limite di età);

2) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e rivolta al Ministero dell'interno Direzione generale dell'Amministrazione civile Direzione centrale S.C.P. e P.E.L., *deve essere presentata esclusivamente alla Prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 3 agosto 1987.*

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificati di servizio di ruolo o non eventualmente prestato presso pubbliche amministrazioni nelle qualifiche o livelli direttivi e di concetto. Nel certificato dovrà essere espressamente specificato che il servizio al quale si fa riferimento è di ruolo o non di ruolo, nonché la qualifica, il livello di appartenenza e la durata del servizio stesso;

4) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare o da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

5) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

6) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria.

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a carico;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1987-88;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto;

le sedi alle quali desiderino essere assegnati in ordine di preferenza.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Art. 4.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita Commissione tenendo conto per ognuno:

a) della votazione riportata nel diploma di laurea;

b) della votazione riportata negli esami sostenuti durante il corso degli studi universitari nelle seguenti materie:

istituzione di diritto privato;

diritto costituzionale o istituzioni di diritto pubblico;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto penale;

contabilità di Stato;

economia politica;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

c) degli altri titoli eventualmente esibiti.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione a pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base all'ordine di graduatoria tenuto conto delle preferenze espresse da ciascuno nella domanda di partecipazione al corso e in subordine della provincia di residenza.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare a tempo pieno, con divieto di svolgere altre attività retribuite, pena l'esclusione dal corso, le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso stesso ed a compiere il tirocinio finale, se vi sono ammessi.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, dall'adempimento di obblighi di legge o da gravi motivi di famiglia che oltrepassino i quattro giorni comportano l'esclusione dal corso.

L'esclusione dal corso può essere disposta anche in caso di ripetute o prolungate assenze, comunque protrattesi per oltre quindici giorni complessivamente, allorché le assenze stesse pregiudichino il normale profitto degli allievi.

Le assenze protrattesi durante l'anno accademico per più di trenta giorni complessivamente comportano in ogni caso l'esclusione dal corso.

Per ogni giorno di assenza ingiustificata viene detratto un trentesimo dell'importo mensile della borsa di studio.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 1.200.000 mensili, ridotta a L. 900.000 mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni e ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali del corso e di tirocinio verrà rilasciato un attestato di diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di L. 300.000.

Roma, addì 26 giugno 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A5558

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di terza classe, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva, per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto — in quanto applicabile — la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 29 maggio 1987;

Delibera:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica, per le sottoelencate sedi dei seguenti Uffici di corrispondenza regionali e interregionali per i posti a fianco di ciascuna indicati:

Ufficio	Sede	Posti
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Lombardia	Torino	n. 1
per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Venezia	» 1
per la Sardegna	Cagliari	» 2
		n. 4

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola sede che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione al concorso.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che nella domanda di ammissione avranno omesso l'indicazione della sede per la quale intendono concorrere oppure che avranno nella medesima domanda dichiarato di voler concorrere per più sedi; saranno altresì esclusi i candidati che avranno presentato distinte domande per sedi diverse.

Durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione, per la quale i candidati hanno concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in: economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie, economia aziendale, scienze economiche, scienze economico-marittime, economia politica, discipline economiche e sociali, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, matematica, scienze politiche, giurisprudenza, sociologia, scienze agrarie, scienze forestali.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

F) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo n. 16 Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'Università dello Stato o dell'Istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) la sede per la quale intendono concorrere;

13) di essere consapevole che durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successiva deliberazione con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 integrate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma delle prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte da svolgersi ciascuna entro il termine massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e in un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura tecnico statistica e giuridico economica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica, economica e demografica;

seconda prova: diritto amministrativo, amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte, nonché le seguenti:

elementi di informatica;

lingua inglese.

Gli argomenti delle materie di esame sopraindicate sono riportate nell'allegato 1;

ordinamento statistico nazionale con particolare riguardo all'attività dell'ISTAT, organizzazione statistica degli organismi internazionali (ONU, CEE, OCSE, BIT, FAO, ecc.).

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 4 e 5 settembre 1987 presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Eventuale rinvio del suddetto diario o cambiamento di sede, determinato da eventi sopravvenuti o da problemi organizzativi, sarà comunicato con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 agosto 1987.

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione di almeno 21/30, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 10.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

La commissione esaminatrice, per ciascuna delle sedi indicate all'art. 1, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei oltre i vincitori, relative a ciascuna delle sedi di cui all'art. 1, saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini ove compatibili con il numero dei posti messi a concorso.

Ai soli fini dell'immissione in ruolo le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei relative a ciascuna sede saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, a parità di punteggio saranno applicate le preferenze sopra indicate.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie di merito e dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e destinati alla sede dell'ufficio di corrispondenza regionale o interregionale per la quale hanno concorso. Essi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12, nei termini e con le modalità stabiliti dallo stesso articolo.

L'assunzione in servizio è soggetta alla accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

I vincitori nominati saranno tenuti a prestare un periodo di prova che avrà la durata di sei mesi; durante tale periodo ad essi compete il trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso nominati che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo, per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume il servizio.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, di seguito elencati:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali (non è ammesso il certificato) in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico in carta da bollo, rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido per lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I vincitori che si trovino alle armi dovranno anch'essi presentare nel termine fissato al primo comma, i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), mentre in luogo di quelli indicati ai punti 6) e 7) possono presentare un certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti la propria posizione nonché il possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, oppure la mancata presentazione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione dei documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza dal diritto alla nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1987

Il Presidente: REY

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

Statistica metodologica

Concetto e campo di applicazione della statistica.
Rilevazioni statistiche.
Rappresentazioni grafiche.
Valori medi e relativi procedimenti di calcolo.
Estensione del concetto di media ai caratteri qualitativi.
Rapporti statistici e numeri indici.
Variabilità e mutabilità.
Distribuzione binomiale, normale, ipergeometrica.
Rappresentazione analitica delle distribuzioni di frequenze.
Principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni: metodo dei minimi quadrati, ecc.
Relazioni statistiche.
Correlazione, regressione: calcolo dei relativi indici.
Probabilità e frequenza.
Variabile casuale e suoi valori medi.
Indagini per campione.
Schemi di campionamento.
Analisi delle medie campionarie.
Analisi della varianza.
Metodi statistici di analisi delle serie temporali.

Statistica economica e demografica

Concetto e campo di applicazione della statistica economica.
Popolazione e forze di lavoro.
Contabilità nazionale.
Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione.
Formazione del capitale e ricchezza nazionale.
Consumi privati e pubblici.
Relazioni economiche con il resto del mondo.
Relazioni economiche intersettoriali (tavole input-output).
Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica.
Statistiche della produzione e numeri indici.
Statistiche dei prezzi e numeri indici.
Modelli teorici di sviluppo economico.
L'analisi della domanda e la funzione del consumo.
La produttività e la funzione della produzione.
Concetto e limiti della demografia.
Popolazione residente e popolazione presente.
Censimenti demografici.
Le rilevazioni anagrafiche.
Distribuzione territoriale della popolazione.
Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.
Matrimoni: caratteristiche strutturali.
Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio.
Nuzialità generica e specifica.
Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita.
Frequenza di parti plurimi, stagionalità delle nascite.
Natalità generica.
Fecondità della donna.
Indici sintetici di fecondità.
Quozienti standardizzati.
Produttività e prolificità matrimoniale.
Morti: mortalità generale; morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile.
Mortalità antenatale.
Mortalità infantile endogena ed esogena.
Tavole di mortalità.
Mortalità per cause.
Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio.
Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne.
L'urbanesimo.
Cause ed effetti delle migrazioni.
Popolazione stabile, riproduttività della popolazione.
Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni.
Previsioni demografiche.

Diritto amministrativo Amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato.

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Elementi di informatica.

Sistemi di elaborazione elettronica.
L'hardware, il software di base ed il software applicativo.
Informazioni generali sui principali linguaggi di programmazione.
Informatica centralizzata e informatica distribuita.
Il teleprocessing.

Lingua inglese

Capacità di leggere e tradurre un testo.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria Via Cesare Balbo, 16
00184 ROMA

Il sottoscritto *(a)* .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987.

All'uopo dichiara, sotto la sua responsabilità:

1) di concorrere per i posti relativi alla sede di ....;
2) di essere nato il .... a .... (provincia di ....);
3) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè *(b)* ....;
4) di essere residente a *(c)* ....;
5) di essere cittadino italiano;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di *(d)* ....;
7) di non aver riportato condanne penali *(e)*, e di non aver procedimenti penali pendenti;
8) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione *(f)* ....;
9) di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguito presso l'Università o l'istituto superiore di .... nell'anno accademico ....;
10) di appartenere al personale di ruolo di.............................. con la qualifica di *(g)* ....;
11) di aver prestato servizio presso *(h)* .... dal .... al .... e che il rapporto di impiego è cessato per ....;
12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
13) di essere consapevole che durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo *(i)* .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato

.... (l)

(a) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(b) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(c) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia eventualmente residenza durante l'anno.

(d) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(e) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(f) Indichi di aver prestato servizio militare, o di essere attualmente in servizio militare presso il.. ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di..................... .... ovvero perché riformato.

(g) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(h) Da indicare solo nel caso in cui il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(i) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(l) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'Amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

87A5431

Concorso, per esami, a sei posti di consigliere di terza classe, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva, con le funzioni di analista di procedure informatiche per grandi sistemi automatici di elaborazione elettronica.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal Comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 29 maggio 1987;

Delibera:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a sei posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica, con le funzioni di analista di procedure informatiche per grandi sistemi automatici di elaborazione elettronica.

Un sesto dei posti messi a concorso, pari a uno, è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonché di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti.

Il posto riservato che non venisse coperto verrà conferito ad altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea, in ingegneria, matematica, fisica, scienze dell'informazione, scienze statistiche attuariali, scienze statistiche demografiche, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, conseguito presso una Università dello Stato o Istituto superiore equiparato.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

F) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita;

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'Università dello Stato o dell'Istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, sarà nominata con successive deliberazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 integrate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programmi delle prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato. Le prove scritte avranno la durata che sarà stabilita dalla commissione esaminatrice.

La prima prova a contenuto teorico verterà su informatica (componenti hardware e software, linguaggi di programmazione, banche dati) e scienza dell'informazione.

La seconda prova a contenuto teorico-pratico consisterà nella stesura di un progetto informatico nell'area statistica.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte nonché sulle seguenti materie:

informatica e programmazione elettronica;
calcolatori elettronici;
compilatori e sistemi operativi;
statistica metodologica;
matematica;
principi di diritto amministrativo;
lingua inglese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopraindicate sono riportati nell'allegato 1;

ordinamento statistico nazionale.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 4 e 5 settembre 1987 presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sara data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede di cui al precedente comma.

Eventuale rinvio del suddetto diario o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti o da problemi organizzativi, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 agosto 1987.

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
2) tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione di almeno 21/30, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 10.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, con le funzioni di analista di procedure informatiche per grandi sistemi automatici di elaborazione elettronica, e in qualunque momento potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionale o interregionale dell'Istituto. Essi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12, nei termini e con le modalità stabiliti dallo stesso articolo.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

I vincitori nominati saranno tenuti a prestare un periodo di prova che avrà la durata di sei mesi; durante tale periodo ad essi compete il trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso nominati che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo; per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume il servizio.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori del concorso nominati dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, di seguito elencati:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali (non è ammesso il certificato) in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 9 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. .

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido per lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I vincitori che si trovino alle armi dovranno anch'essi presentare nel termine fissato al primo comma, i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), mentre in luogo di quelli indicati ai punti 6) e 7) possono presentare un certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti la propria posizione nonché il possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che é stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 9.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), del presente articolo purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, oppure la mancata presentazione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione dei documenti effetti da vizi insanabili comportano la decadenza dal diritto alla nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1987

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

Informatica e programmazione elettronica.

Concetti sulla teoria dell'informazione: struttura dei messaggi discreti; trasformazione di messaggi discreti; proprietà statistiche della sorgente discreta; richiamo sulle probabilità di eventi congiunti - Metodologie di progetto dei programmi (programmazione topdown e programmazione strutturata) - Metodologie di analisi dei programmi: aspetti relativi alla correttezza e complessità - I sistemi informativi e le banche dati - Metodi di progettazione di sistemi informativi e di basi di dati - La macroanalisi da un punto di vista informatico di un problema

relativo ad una rilevazione statistica - Analisi di un programma statistico e sua traduzione in un diagramma di flusso - Sviluppo di un programma di cui vengono fornite le specifiche, con la stesura di diagramma a blocchi e minutazione di alcune parti in ASSEMBLER IBM 370, COBOL o FORTRAN - Cenni su altri linguaggi di programmazione - I linguaggi di gestione delle basi dati: linguaggi di definizione, di manipolazione, di interrogazione - Impostazione generale di un piano di lavoro e documentazione della procedura.

Calcolatori elettronici.

Struttura generale dei sistemi di elaborazione; grandi sistemi, mini e micro elaboratori - Circuiti logici - Componenti principali dei calcolatori: registri, memorie, unità aritmetiche e di governo, unità di interfaccia, unità periferiche - Sistemi multi-processore - Tipi di istruzioni di macchina - Funzioni e struttura dei corredi programmativi di base e dei supervisori.

Compilatori e sistemi operativi.

a) Elementi di un sistema di programmazione.
Strutture di dati, vettori, matrici, liste, alberi, grafi, tabelle in relazione ai linguaggi di programmazione - Processi sequenziali, processi paralleli, processi concorrenti.

b) Cenni su sintassi e semantica dei linguaggi di programmazione.
Linguaggi formali, analisi sintattica - Modelli di processatori: assemblatori, compilatori, interpreti.

c) Compilatori.
Analizzatore lessicale, analizzatore sintattico, analizzatore semantico - Costruzione delle tavole di simboli - Costruzione del codice, ottimizzazione, gestione della memoria - Generazione del codice.

d) Un interprete per un linguaggio ricorsivo.
Valutazione delle espressioni - Implementazione della ricursione - Gestione della memoria.

e) Sistemi operativi. Processi sequenziali. Evoluzione dei sistemi operativi. Funzione e componenti di un sistema operativo.
Gestione interruzioni - Programmazione dell'I/O - Multiprogrammazione, multielaborazione. Elaborazione batch.

f) Processi concorrenti.
Sezione critica, primitive di controllo - Tecniche di scheduling - Gestione della memoria, memorie a pagine.

g) Strutture di controllo dei programmi.
Iterazione e ricursione - La programmazione strutturata - Valutazione delle prestazioni del software base.

Statistica metodologica

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche: rilevazioni totali e parziali; scale di misurazione dei caratteri; piano della rilevazione; tecniche di rilevazione, revisione e spoglio dei modelli, elaborazione dei risultati - Rappresentazioni grafiche - Medie analitiche e medie di posizione; definizione, caratteristiche, proprietà e procedimenti di calcolo - Variabilità e mutabilità; misure assolute e relative di dispersione e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione - Rapporti statistici; numeri indici - La distribuzione normale - Indici di asimmetria e di curtosi - Interpolazione e perequazione; rappresentazione analitica delle distribuzioni statistiche con particolare riguardo ai metodi di calcolo delle stime dei parametri; generalità sull'analisi delle serie storiche - Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e contrograduazione; indici di dissomiglianza - Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione - Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes - Variabili casuali discrete; media e varianza; distribuzione binomiale; cenno sulle distribuzioni di Poisson, ipergeometrica e multinomiale - Variabili casuali continue: medie e varianza; distribuz. normale, t di Student, F di Fischer-Snedecor, chi quadrato di Pizzetti-Pearson; teorema del limite centrale - Rilevazioni campionarie; schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione - Stima puntuale e stima per intervallo; intervalli di confidenza; il problema della verifica delle ipotesi - Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione - Analisi della varianza e della covarianza.

Matematica.

Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Teoremi fondamentali sui limiti delle successioni - Serie numeriche - Funzioni di una variabile reale: concetto di limite e teoremi fondamentali sui limiti; funzioni continue e principali teoremi; infinitesimi e infiniti; funzione di funzione e funzione inversa; funzioni implicite; serie di funzioni - Derivate delle funzioni di una variabile reale; differenziale; regole di derivazione; teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange; regola dell'Hopital, serie di Taylor e Mac Laurin; studio delle funzioni di una variabile reale - Generalità sulle funzioni di due o più variabili reali; derivate parziali e differenziale totale, massimi e minimi per le funzioni di due variabili - Concetto di integrale definito; proprietà; integrale di una funzione continua; funzioni primitiva e integrale indefinito; regole di integrazione; cenno sugli integrali multipli e curvilinei - Cenno sulle equazioni differenziali e sistemi di equazioni differenziali.

Principi di diritto amministrativo.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano; potestà regolamentare della P.A. - Concetto di pubblica amministrazione: amministrazione centrale e periferica - Concetto di ente pubblico; enti pubblici territoriali; autarchia e autonomia - Rapporto di pubblico impiego - Organi e uffici - Gerarchia e direzione - Beni degli enti pubblici; beni demaniali e patrimoniali - Contratti della pubblica amministrazione - Attività della P.A.: attività discrezionale e vincolata - Procedimento amministrativo; atti amministrativi: classificazioni e tipi - Situazioni soggettive: diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi semplici - Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. - Legislazione sui servizi statistici, con particolare riferimento al segreto statistico.

Lingua inglese.

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura informatica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto *(a)* ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva di codesto Istituto, con le funzioni di analista di procedure informatiche per grandi sistemi automatici di elaborazione elettronica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1987.

All'uopo dichiara sotto la sua responsabilità:

1) di essere nato il .... a.................................. (provincia di ....);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché *(b)* ....;

3) di essere residente a *(c)*..;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di *(d)* ....;

6) di non aver riportato condanne penali *(e)*, e di non aver procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione *(f)* ....;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in ...... conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di .... nell'anno accademico ....;

9) di appartenere al personale di ruolo di.................... con la qualifica di *(g)* ....;

10) di aver prestato servizio presso *(h)*.................... dal .... al .... e che il rapporto d'impiego è cessato per ....;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo *(i)* .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data,

Firma del candidato
.... (1)

(a) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(b) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(c) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia eventualmente residenza durante l'anno.

(d) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(e) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(f) Indichi di aver prestato servizio militare, o di essere attualmente in servizio militare presso il.............................. ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di.............. ovvero perché riformato.

(g) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(h) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(i) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(l) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'Amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

87A5432

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, nunero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la circolare n. 2008 del 4 giugno 1986, recante istruzioni in materia di concorsi:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, facoltà di medicina e chirurgia di questa Università ed autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel ruolo in prova del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati settimo livello retributivo, presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia;

b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) età non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile e militare di ruolo dello Stato;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *c*), dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, nonché le pubblicazioni che i candidati intendono presentare per la valutazione dei titoli.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali è riservato il 25% del totale dei punti a disposizione della commissione.

Saranno valutati i titoli ritenuti a giudizio della commissione attinenti al posto messo a concorso, nel modo seguente:

titoli accademici, fino a punti 5;
titoli scientifici, fino a punti 10;
titoli professionali, fino a punti 5.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e prove d'esame

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove d'esame consistono in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

prima prova scritta: argomenti di statistica e biometria;
seconda prova scritta: «Sistemi esperti in medicina»;
terza prova pratica con relazione scritta: utilizzazione di Data Base su elaboratori elettronici;
quarta prova orale: discussione delle prove scritte e nozioni fondamentali di informatica applicata alla medicina.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese e francese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Gli esami avranno luogo presso l'istituto di patologia speciale medica, posto in Siena, Nuovo Policlinico località «Le Scotte», viale Bracci, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 6.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 21/30 nelle prove scritte e non meno di 18/30 in ciascuna di esse. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione della votazione riportata nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intende superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova orale e dal punteggio attribuito ai titoli.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina i titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Con decreto rettorale il vincitore sarà immediatamente nominato tecnico laureato in prova nel ruolo organico della ex-carriera direttiva dei tecnici, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine assegnato sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 10.

Presentazione dei documenti a seguito della nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita); i candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovrannno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* devono essere di data anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 21 marzo 1987

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 21 aprile 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 130

ALLEGATO

Fac-simile
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - SIENA

..l.. sottoscritt.. ....
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess.... al concorso per un posto di tecnico laureato di cui al bando emesso con decreto rettorale n. 412 del 21 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat.... il ....
a ....;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
.... (se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di avere riportato...
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del..
(indicare il titolo di studio tra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari
....;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...
(indicare i servizi e i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) ....;
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo..
....

Data, ...

Firma (*) ....

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

87A5592

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la circolare n. 2008 del 4 giugno 1986, recante istruzioni in materia di concorsi;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1986 con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico esecutivo all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni per la cattedra di chimica tossicologica forense della facoltà di medicina e chirurgia ed autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 25;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel ruolo in prova del personale dell'ex carriera esecutiva dei tecnici, quarto livello retributivo, presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni per la cattedra di chimica tossicologica forense della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile e militare di ruolo dello Stato;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che i candidati intendono presentare per la valutazione dei titoli.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e prove d'esame

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove d'esame comprendono una prova scritta, una prova pratica ed una orale secondo il seguente programma:

prima prova scritta: tema su argomenti di cultura generale di tossicologia;

seconda prova pratica: descrizione ed uso di apparecchi di laboratorio;

terza prova orale: colloquio su argomenti relativi alle prove precedenti particolarmente vertenti su nozioni elementari del laoratorio tossicologico.

Gli esami avranno luogo presso il complesso didattico del Nuovo Policlinico «Le Scotte» posto in Siena, viale Bracci, con inizio alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 6.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta il punteggio minimo di 7/10. Pertanto alla prova pratica saranno invitati solo i concorrenti che avranno riportato il predetto punteggio nella prova scritta. Le prove pratica e orale non si intendono superate se i candidati non otterranno la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Ai titoli è riservato il 25% del totale a disposizione della commissione. Saranno valutati i titoli ritenuti, a giudizio della commissione, attinenti ai posti messi a concorso.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione, forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato dai candidati.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Con decreto rettorale il vincitore sarà immediatamente nominato tecnico esecutivo in prova nel ruolo organico della ex carriera esecutiva dei tecnici, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine assegnato sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 10.

Presentazione dei documenti a seguito della nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita); i candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)*, devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 2 aprile 1987

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 2 giugno 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 120

ALLEGATO

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di SIENA

....l... sottoscritt... ....
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess... al concorso ad un posto di tecnico esecutivo, di cui al bando emesso con decreto rettorale n. 454 del 2 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 153 del 3 luglio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat... il...
a ....;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di........
.... (se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di avere riportato..
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del...
(indicare il titolo di studio fra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari
....;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..
(indicare i servizi ed i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) ....
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) di scegliere fra le prove facoltative le seguenti..................
(se previste dal bando di concorso);

10) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo. ....

Data, ...

Firma (*)

....

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

87A5590

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso la facoltà di farmacia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la circolare n. 2008 del 4 giugno 1986, recante istruzioni in materia di concorsi;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1984 con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato due posti di tecnico esecutivo all'istituto policattedra di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia ed autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare, l'art. 25;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nel ruolo in prova del personale dell'ex carriera esecutiva dei tecnici, quarto livello retributivo, presso l'istituto policattedra di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile e militare di ruolo dello Stato;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che i candidati intendono presentare per la valutazione dei titoli.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e prove d'esame

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove d'esame comprendono una prova scritta, una prova pratica ed una orale secondo il seguente programma:

prima prova scritta: tema riguardante nozioni elementari di scienze matematiche, fisiche e naturali;

seconda prova pratica: descrizione ed uso di apparecchi di laboratorio di scienze farmacologiche e manutenzione di uno stabulario e dei relativi animali da esperimento;

terza prova orale: colloquio su argomenti relativi alle due prove precedenti e all'organizzazione tecnica di un istituto scientifico.

Gli esami avranno luogo presso l'istituto di scienze farmacologiche, posto in Siena, via E.S. Piccolomini n. 170, con inizio alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 6.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta il punteggio minimo di 7/10. Pertanto alla prova pratica saranno invitati solo i concorrenti che avranno riportato il predetto punteggio nella prova scritta. Le prove pratica e orale non si intendono superate se i candidati non otterranno la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Ai titoli è riservato il 25% del totale a disposizione della commissione. Saranno valutati i titoli ritenuti, a giudizio della commissione, attinenti ai posti messi a concorso.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato dai candidati.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendono far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

Con decreto rettorale i vincitori saranno immediatamente nominati tecnici esecutivi in prova nel ruolo organico della ex carriera esecutiva dei tecnici, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I vincitori che senza giustificato motivo non assumeranno servizio entro il termine assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 10.

Presentazione dei documenti a seguito della nomina

I vincitori nominati in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita); i candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo la relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)*, devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 21 marzo 1987

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 2 giugno 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 119

ALLEGATO

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - SIENA

....l... sottoscritt.... ....
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess.... al concorso a due posti di tecnico esecutivo, di cui al bando emesso con decreto rettorale n. 410 del 21 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 153 del 3 luglio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat... il ....
a ....;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.........
.... (se non è iscritt.... indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di avere riportato...
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del...
(indicare il titolo di studio fra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari
....;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..
(indicare i servizi ed i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) ....
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) di scegliere fra le prove facoltative le seguenti..................
(se previste dal bando di concorso);

10) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo...

Data, ...

Firma (*)...............................

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

87A5591

UNIVERSITÀ DI LECCE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di tecnico laureato

Le prove d'esame del concorso pubblico a due posti di tecnico laureato presso il dipartimento di biologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in scienze biologiche, dell'Università degli studi di Lecce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1987, avranno luogo presso il dipartimento suddetto, via per Monteroni, Lecce, secondo il seguente calendario:

a) chimica generale ed inorganica (posti 1):

prima prova scritta: ore 9,30 del giorno 23 settembre 1987;
seconda prova scritta: ore 9,30 del giorno 24 settembre 1987;
prova pratica con relazione scritta: ore 9,30 del giorno 25 settembre 1987;

b) chimica biologica (posti 1):

prima prova scritta: ore 9 del giorno 5 ottobre 1987;
seconda prova scritta: ore 9 del giorno 6 ottobre 1987;
prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 8 ottobre 1987.

87A5349

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

87A5574

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

due posti di operatore professionale coordinatore - monitrice;
un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

87A5630

Aumento, da uno a sei, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il numero dei posti ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 61 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 60 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1987 è elevato da uno a sei.

87A5632

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;
sei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

87A5631

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di dirigente sanitario organizzazione servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

87A5571

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/5, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Milano.

87A5565

Concorso a tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 75/10.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 75/10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Milano.

87A5578

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 77.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 77.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 20 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

87A5576

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di assistente medico radiologo - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 6

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico radiologo - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 72 del 18 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Daniele del Friuli (Udine).

87A5583

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina per il centro medico assistenza sociale tossicodipendenze, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina per il centro medico assistenza sociale tossicodipendenze, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 12 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

87A5582

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di direttore amministrativo per il settore economico finanziario;

un posto di chimico coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 12 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - sezione concorsi e assunzioni dell'U.S.L. in Mestre (Venezia).

87A5579

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della pruduzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di chimico coadiutore;

tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della pruduzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore perito industriale per la sicurezza;

un posto di operatore professionale collaboratore perito industriale fisico-nucleare;

un posto di ingegnere addetto alla sicurezza;

un posto di assistente sociale coordinatore;

un posto di assistente tecnico perito industriale meccanico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 77 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

87A5577

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di aiuto corresponsabile di ortopedia-traumatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di laboratorio d'analisi clinico-chimiche e microbiologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di medicina generale, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente tecnico geometra;

un posto di operatore tecnico falegname.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 74 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia).

87A5569

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

87A5573

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di operatore tecnico di centro elettronico;

un posto di vice direttore amministrativo - attività economali e di approvvigionamento;

un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 74 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A5566

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Foligno (Perugia).

87A5572

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina con destinazione della divisione di pediatria;

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina con destinazione al servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina con destinazione al servizio di psichiatria;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore ostetrica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio analisi;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Sant'Omero (Teramo).

87A5580

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

due posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 22 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

87A5581

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale VT/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale VT/3, a:

un posto di direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio d'igiene e profilassi, a tempo pieno;

un posto di coadiutore sanitario della sezione medico-micrografica del laboratorio d'igiene e profilassi, a tempo pieno;

un posto di vice direttore amministrativo (con applicazione riserva art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, per dipendente di ruolo della U.S.L. VT/3);

un posto di assistente tecnico (geometra);

un posto di commesso;

sette posti di agente tecnico (di cui sei per i servizi tecnico economali e un necroforo);

un posto di operatore tecnico (preparatore per il laboratorio di igiene e profilassi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 30 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Viterbo.

87A5515

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LT/5, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario di radiologia diagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 30 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Terracina (Latina).

87A5514

REGIONE SICILIA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso il presidio ospedaliero «Trigona» dell'unità sanitaria locale n. 25.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso il presidio ospedaliero «Trigona» dell'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 13 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Noto (Siracusa).

87A5567

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di coadiutore sanitario - fisiatra;

un posto di coadiutore sanitario - pediatra;

un posto di coadiutore sanitario - oculista;

un posto di coadiutore sanitario - neurologo;

un posto di coadiutore sanitario - audiologo;

un posto di sociologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 6 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

87A5575

Concorso riservato ad un posto di operatore tecnico-centralinista telefonico, presso il presidio ospedaliero «G. Di Cristine», dell'unità sanitaria locale n. 58.

È indetto pubblico concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico-centralinista telefonico, presso il presidio ospedaliero «G. Di Cristine», dell'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 4 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Palermo.

87A5570

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Ovest

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Ovest, a:

un posto di farmacista collaboratore (riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di biologo collaboratore (riservato al gruppo linguistico tedesco);

quattro posti di psicologo collaboratore (uno riservato al gruppo linguistico italiano e tre riservati al gruppo linguistico tedesco);

undici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala (tre riservati al gruppo linguistico italiano e otto riservati al gruppo linguistico tedesco);

ottantotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale (uno riservato al gruppo linguistico italiano e sessantanove riservati al gruppo linguistico tedesco);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica (riservati al gruppo linguistico tedesco);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia (riservati al gruppo linguistico tedesco);

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere psichiatrico (riservati al gruppo linguistico tedesco);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista (riservati al gruppo linguistico tedesco);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario (riservati al gruppo linguistico tedesco);

un posto di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice (riservato al gruppo linguistico tedesco);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico (riservati al gruppo linguistico tedesco);

sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica (riservati al gruppo linguistico tedesco);

sedici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - fisioterapista, di cui due di fisioterapista-ergoterapista (due riservati al gruppo linguistico italiano e 14 riservati al gruppo linguistico tedesco);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista (uno riservato al gruppo linguistico italiano e uno riservato al gruppo linguistico tedesco);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ortottista (uno riservato al gruppo linguistico italiano e uno riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di direttore amministrativo (riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di vice direttore amministrativo (riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di collaboratore coordinatore (riservato al gruppo linguistico tedesco);

due posti di collaboratore amministrativo (riservati al gruppo linguistico tedesco);

nove posti di assistente amministrativo (uno riservato al gruppo linguistico italiano e otto riservati al gruppo linguistico tedesco);

dodici posti di coadiutore amministrativo (uno riservato al gruppo linguistico italiano e undici riservati al gruppo linguistico tedesco);

due posti di assistente sociale collaboratore (uno riservato al gruppo linguistico italiano e uno riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di operatore tecnico coordinatore - capocuoco (riservato al gruppo linguistico tedesco);

dieci posti di operatore tecnico, di cui:

un elettricista;

due cuochi;

due cucitrici;

due portieri/centralinisti;

un magazziniere di farmacia;

un addetto ai servizi sanitari - educatrice;

un accalappiacani,

(tutti i posti sono riservati al gruppo linguistico tedesco);

quaranta posti di ausiliario socio-sanitario (uno riservato al gruppo linguistico ladino e trentanove riservati al gruppo linguistico tedesco).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 2 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bolzano.

87A5568

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo all'estratto del bando di concorso per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio, riservato agli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica per i posti disponibili al 1° ottobre 1975. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pagina n. 50 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla «Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto, per soli titoli, riservati agli insegnanti di ruolo *A*», al penultimo rigo, dove è scritto: «(si considerano non più di *otto* anni) punti 2 fino a .... punti 32», leggasi: «(si considerano non più di *sedici* anni) punti 2 fino a .... punti 32».

87A5518

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221